



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1541/2020

Oggetto: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4529 DEL 28.08.2012 PER INSTALLAZIONE SITA IN VIA PRIVATA DEVOTO, 36 IN COMUNE DI CARASCO. GESTORE: FACI S.P.A..

In data 21/08/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2020/2022, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitanamente con deliberazione n. 1/2020 in data 15 gennaio 2020;

Visti

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 09.06.2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

la Decisione di esecuzione 2017/2117/UE del 21 novembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 07.12.2017, con cui la Commissione Europea ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi.

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;

Il D. Lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art. 103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.0.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la Legge Regionale 06.06.2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali"

il Piano di Tutela delle Acque vigente (riferito al periodo 2016-2021), approvato dalla Regione Liguria con Deliberazione n.11 del 29 marzo 2016, ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del D.Lgs. n.152/2006;

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018";

Visto inoltre l'atto dirigenziale n. 1333 del 11.06.2019 ad oggetto "Definizione del calendario dei termini di presentazione delle istanze di riesame con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi dell'art. 29-octies del Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le installazioni ricadenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova che svolgono attività principale interessata da talune specifiche decisioni di esecuzione della Commissione Europea."

Premesso che

con provvedimento dirigenziale n. 4529 in data 28.08.2012 recante "Istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d. L.gs. 152/06 per lo stabilimento FACI sito in Via Privata Devoto 36 - Carasco (GE). Proponente FACI S.p.A." è stato rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale all'esercizio dell'attività IPPC 4.1 – Fabbricazione di prodotti chimici organici;

la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti:

provvedimento dirigenziale n. 271 in data 21.01.2013 recante: "FACI S.p.A. Via Privata Devoto, 36 - Carasco (GE) Modifica del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4529 in data 28.08.2012";

provvedimento dirigenziale n. 999 in data 03.03.2014 recante: "d. L.gs. 152/06 ss.mm.ii. Autorizzazione Integrata Ambientale Azienda FACI S.p.A., stabilimento di Carasco (GE). Modifica del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4529 in data 28.08.2012 di rinnovo AIA";

provvedimento dirigenziale n. 791 in data 26.02.2015 recante: "Provvedimento Dirigenziale n. 4529 del 28.08.2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato a FACI S.p.A. Modifica non sostanziale: proroga dei termini di cui al punto 4C.14 del provvedimento autorizzativo";

provvedimento dirigenziale n. 2878 in data 19.10.2016 recante: "Volturazione in favore di FACI S.p.A. COD.FISC. 02401140997, P. IVA 02401140997 del Provvedimento Dirigenziale n. 4529 del 28.08.2012 di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d. L.gs. 152/06 e ss.mm.ii. per lo stabilimento FACI COD. FISC. 03545180105, P. IVA 02334780927 sito in Via Privata Devoto 36 Carasco (GE) e ss.mm.ii.

in data 31.10.2019 la Società FACI S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Genova istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies, titolo III-bis, parte seconda, D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., per installazione sita in Via Privata Devoto, 36 in Comune di Carasco. L'istanza è stata assunta al protocollo dell'Amministrazione con n. 54400 in data 04.11.2019. Alla domanda è allegata documentazione contenente informazioni di cui all'art. 29-ter del D. Lgs.

n.152/2006 ss.mm.ii..

con nota prot. n. 54482 del 105.11.2019 è stato comunicato al Proponente l'avvio del procedimento;

Dato atto che

l'installazione rientra nel codice IPPC 4.1, rientra pertanto nell'ambito di applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016 e 2017/2117 del 21 novembre 2017;

ai sensi dell'art.21, paragrafo 3 della Direttiva 2010/75/Ue, entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'Autorità competente è tenuta a riesaminare e, se necessario, aggiornare tutte le condizioni di autorizzazione, garantendo la conformità dell'installazione alle condizioni poste dal rinnovato titolo autorizzativo;

l'art. 29 quater comma 10 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che l'autorità competente esprima le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni previste dalla norma;

l'elenco dei documenti presentati è riportato nella Relazione di chiusura del procedimento prot. n. 22827 del 02.07.2020 che costituisce presupposto al presente Atto Dirigenziale;

avviso pubblico della presentazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale è stato pubblicato sul sito web della Città Metropolitana di Genova per 15 giorni dal 15 novembre 2019. Tale pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii..

non sono pervenute osservazioni in merito a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblicato.

Preso atto che

in data 03.12.2019 si è svolta presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova in Largo F. Cattanei, 3 (Genova) la conferenza dei servizi referente, le cui conclusioni sono verbalizzate nel documento agli atti prot. n. 60049;

il procedimento è stato sospeso in sede di Conferenza dei Servizi a seguito delle richieste di integrazioni da parte degli enti partecipanti;

l'Azienda ha provveduto alla consegna delle integrazioni richieste in data 03.02.2020;

la seduta deliberante, inizialmente prevista e comunicata agli enti per il giorno 04.05.2020, è stata rimandata a causa dell'emergenza per l'epidemia di Covid 19 e in aderenza a quanto stabilito dal D.L. 17.03.2020, n. 18;

il procedimento è rimasto sospeso dal 22.02.2020 al 15.05.2020 per effetto del D.L.18/20 e del D.L. 23/20;

con la nota prot. n. 20132 del 18.05.2020 è stata convocata la conferenza dei servizi deliberante in modalità telematica con la partecipazione da remoto del Proponente e degli Enti convocati, per il giorno 04.06.2020.

nelle date 04.06.2020 e 15.06.2020 si è svolta, in modalità telematica, la seduta deliberante della Conferenza dei Servizi, le cui determinazioni e conclusioni sono contenute nel verbale agli atti prot. n. 25790;

Esaminati

la documentazione presentata dall'Azienda unitamente alla domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (agli atti con prot. n. 54400 del 31.10.2020 e costituita da relazione tecnica con i relativi allegati), alle integrazioni richieste in conferenza dei servizi (agli atti

con prot. n. 5109 del 03.02.2020 e costituite da relazione con i relativi allegati) e il documento fornito da FACI in occasione dell'incontro tecnico del 10.06.2020 (agli atti con prot. n. 22977 del 09.06.2020);

gli esiti degli autocontrolli e dei controlli di parte pubblica più recenti che evidenziano il sostanziale rispetto dei limiti e delle prescrizioni imposti dalla vigente autorizzazione, pur nella necessità di approfondimento della possibilità di riduzione dell'impatto apportato dall'attività dell'installazione in materia di tutela di qualità delle acque e di rumore;

Considerato che

in merito alle BAT indicate nella Decisione di esecuzione UE 2016/902, è stato esaminato il documento di valutazione di applicazione e applicabilità delle BAT presentato dall'Azienda nella sua versione integrata a seguito delle richieste in sede di conferenza dei servizi referente ed è stato evidenziato il superamento delle soglie di applicabilità per l'imposizione dei BAT AEL di cui alle Tabelle 1, 2, 3 della Decisione di Esecuzione per le emissioni dirette in corpo idrico recettore rispettivamente per i parametri COD, TSS e Zn;

in merito alle BAT indicate nella Decisione di esecuzione UE 2017/2117, è stato esaminato il documento di valutazione di applicazione e applicabilità delle BAT presentato dall'Azienda unitamente all'istanza di riesame,

è stato valutato necessario impartire le prescrizioni per l'adeguamento alla BAT e imposto il rispetto dei BAT AEL per i parametri COD, SST e Zn per lo scarico delle acque di processo e del parametro Zn per lo scarico delle acque di raffreddamento, tali limiti e tali prescrizioni sono stabiliti all'ALLEGATO 3 Quadro prescrittivo, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Esaminati i pareri pervenuti da

Comune di Carasco – partecipazione alla conferenza dei servizi in sede deliberante

Regione Liguria – nessuna comunicazione

ASL 4 - parere favorevole con nota prot. n. 17929 del 30.04.2020

ARPAL – parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 21671 del 28.05.2020 ARPAL integrato con nota prot. n. 33214 del 12.08.2020 di trasmissione del Piano di Monitoraggio e Controllo, Allegato 5 al presente provvedimento, elaborato in applicazione a quanto prescritto dalla BAT 4 di cui alla Decisione di Esecuzione CE 2016/92.

Rilevato che

pertanto, non sono pervenuti, da parte degli Enti convocati, motivati dissensi che ostino al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione sita in Carasco via Privata Devoto 36 gestita da FACI S.p.A.;

conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di conferenza dei servizi (L. 241/1990 ss.mm.ii.), si sono assunti quali assensi le volontà e determinazioni non definitivamente espressi da parte degli Enti, regolarmente convocati, alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi;

sono state inserite prescrizioni a garanzia del pieno rispetto delle BAT di cui alla decisione di Esecuzione UE 2016/902 e che dette prescrizioni sono impartite all'ALLEGATO 3 al presente provvedimento.

Richiamata

la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile del procedimento, la quale rende conto dell'iter e dello svolgimento della conferenza dei servizi convocata ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione gestita da FACI S.p.A.

Considerato che

in data 01.07.2020, è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), da parte della Città Metropolitana di Genova, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 D.Lgs 159/2011 ss.mm. ii. (prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0036691_20200701;

la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011, come emendato dal D.Lgs. n.218/2012 e dal D.Lgs. n.153/2014, in data 01.07.2020, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Preso atto

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

del versamento dell'anticipo delle dovute spese istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale pari a 2.000,00 Euro come confermato dal sistema PagoPA (Codice identificativo univoco di versamento IUV 001600000222611), da introitarsi sull'accertamento 1329 dell'anno 2019,

della comunicazione del Gestore, acquisita al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 32811 del 10.08.2020, in cui si dichiara che il versamento della somma pari a 7.835,00 Euro a saldo - come da avviso di pagamento del sistema PagoPA (Codice identificativo IUV 0010 0160 0000 6688 09), non potrà essere versata prima del 24.08.2020 a causa della chiusura estiva del complesso e che tale somma è da introitarsi sull'accertamento 445 dell'anno 2020;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da **[FRANCA STRAGAPEDE]**, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Considerato che

la Conferenza dei Servizi, esaminata la documentazione tecnica fornita dall'Azienda e valutata la stessa sufficiente ai fini del procedimento, preso atto dei pareri favorevoli condizionati al rispetto di prescrizioni impartite nei medesimi pareri espressi da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, ha deliberato l'assenso al rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto in oggetto con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento "Quadro Prescrittivo" (ALLEGATO 3) e "Piano di Monitoraggio e Controllo" (ALLEGATO 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

dalla documentazione agli atti risulta che il Proponente ha regolarmente provveduto al pagamento degli oneri istruttori;

l'Azienda è certificata ISO 14001;

sussistono pertanto le condizioni per procedere alla positiva conclusione del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

DISPONE

per quanto in premesse specificato:

1. di rinnovare alla FACI S.p.A., per gli impianti esistenti ubicati in Via Privata Devoto 36 – Carasco (Genova), così come individuati in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss. mm. li., per una durata di dodici anni, con le modalità e il rispetto dei limiti e delle prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi;

Al presente provvedimento sono allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

Allegato 1 "Identificazione del Complesso IPPC"

Allegato 2 "Descrizione del Complesso e Impianto"

Allegato 2a "Planimetria generale"

Allegato 3 "Quadro prescrittivo"

Allegato 3a "Planimetria ambientale"

Allegato 4 "Piano di Monitoraggio e Controllo"

Allegato 4a "Materie in ingresso"

2. di sottoporre il Gestore al rispetto dei i limiti e delle prescrizioni indicate nell'ALLEGATO 3 Quadro prescrittivo - Parte Generale al fine di assicurare il pieno rispetto delle indicazioni gestionali della Decisioni UE 2016/902 e 2017/2117 per quanto pertinenti al caso specifico;
3. che il presente Atto sostituisce integralmente il Provvedimento Dirigenziale n. 4529 del 28.08.2012 e i successivi atti di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale citati in premessa;
4. che il Gestore è tenuto al versamento della somma a saldo delle spese istruttorie, pari a 7835,00 €, entro il 30.08.2020;
5. trasmettere copia del presente provvedimento di autorizzazione:

alla FACI S.p.A., presso la sede dello stabilimento di Via Privata Devoto, 36 - Carasco (GE);

all'ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;

alla Regione Liguria, alla ASL 4 Chiavarese e al Comune di Carasco, per i seguiti di competenza

Informa, inoltre, che:

- i. il presente atto è soggetto a riesame con valenza di rinnovo trascorsi dodici anni dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'art 29 octies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;

- ii. l'autorità competente ha facoltà di disporre il riesame della presente autorizzazione ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 29-octies commi 3 e 4 del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii;
- iii. le modifiche apportate dal gestore sono regolate da quanto stabilito all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.
- iv. almeno 180 giorni prima della scadenza, la FACI S.p.A. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 29-octies e art.29-sexties, Titolo III-bis, Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, ai sensi del comma 11 del citato art.29-octies.
- v. per quanto non previsto dal presente Atto per i diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed ai suoi Provvedimenti attuativi presenti e futuri; resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative.
- vi. sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Informa infine che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**

ALLEGATO 1

1 QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

Tabella identificativa

Denominazione Azienda	FACI S.p.A.
Denominazione del Complesso IPPC	FACI S.p.A.
Indirizzo del Complesso IPPC	Via Privata Devoto, 36 Carasco (GE)
Sede Legale	Via Privata Devoto, 36 Carasco (GE)
Codice fiscale / Partita IVA	02401140997
Descrizione Attività	Industria Chimica – Impianti chimici per fabbricazione di prodotti chimici di base – idrocarburi ossigenati, chetoni, aldeidi, acidi carbossilici, esteri, acetati, perossidi, resine, epossidi.
Codice Attività economica principale NACE del Complesso IPPC	20.14
Codice Attività economica principale ISTAT del Complesso IPPC	20.14.19
Codice IPPC	4
Sottoclassificazione IPPC	4.1b
Anno di inizio dell'attività presso lo stabilimento	1970
Anno presunta cessazione attività	Non Programmata

FACI S.p.A. opera nel settore dell'Oleochimica, producendo derivati di oli vegetali e grassi animali impiegati come additivi nei più svariati settori dell'industria (plastica, gomma, edilizia, carta, cosmetica, farmaceutica, etc). FACI S.p.A. produce e commercializza stearina, oleina, acidi grassi idrogenati e non, glicerina, stearati (di Zn, Ca, Na e di K, Mg), esteri; olio di soia epossidato, olio di lardo, mono e digliceridi degli acidi grassi, ammidi degli acidi grassi.

Presso lo stabilimento sono impiegati 167 dipendenti.

L'Azienda è in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9002:2001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Localizzazione del sito e confini

L'insediamento produttivo sorge nel Comune di Carasco, nell'immediato entroterra ligure in un'area a destinazione industriale.

La superficie complessiva attuale di è 45.215 m², di cui coperta 14.252 m² e scoperta 30.963 m².

L'area coperta è costituita da fabbricati suddivisi in locali a differente destinazione d'uso nei quali sono collocati gli impianti di produzione, i magazzini, i servizi tecnici, le officine di manutenzione, i laboratori e gli uffici ecc.

Nell'area scoperta si collocano i serbatoi di stoccaggio, le vasche di trattamento delle acque reflue, le strade di collegamento e di transito, oltre ai piazzali di carico e scarico merci e sosta/parcheggio.

Lo stabilimento, ben delimitato da una recinzione perimetrale, confina con il Torrente Sturla, con il Torrente Lavagna e lungo il perimetro EST con piccole e medie realtà produttive oltre ad alcuni insediamenti abitativi concentrati. Il Complesso si trova in una parte di territorio urbanisticamente inquadrata come ZPI "zona produttiva industriale", non soggetta a vincoli paesaggistici e a altri vincoli non previsti dal PRGC quali, in particolare, quelli derivanti dalla tutela delle acque destinate al consumo umano, delle fasce fluviali, delle aree naturali protette, usi civili, servitù militari, Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale (ZPS).

ALLEGATO 3

3 QUADRO PRESCRITTIVO

Tutti gli interventi di manutenzione, i disservizi, etc. relativi a ciascuno dei diversi comparti ambientali dovranno essere riportati su apposito registro generale di conduzione degli impianti, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova.

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

3.1 Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, n. 46/2014 e n. 104/2017) e richiamati e principi generali di cui al titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito rispetto alla gestione e all'esercizio dell'esistente impianto sito in Via Privata Devoto 36 nel Comune di Carasco gestito da FACI S.p.A.

1. La durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di 12 anni dalla data di emanazione del presente atto in forza della certificazione di gestione ambientale ISO 14001, salvo il positivo rinnovo della stessa.
2. Il ciclo produttivo, le caratteristiche degli impianti e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nelle relazioni tecniche allegate all'istanza e alle successive integrazioni fornite per il riesame dell'A.I.A., laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento di rinnovo.
3. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D. Lgs 152/2006 ss mm ii, quale modifica sostanziale;
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente, agli Enti territoriali e a ARPAL le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
5. L'Azienda deve:
 - garantire un corretto e razionale uso dell'acqua
 - garantire un corretto e razionale utilizzo dell'energia
 - garantire la custodia continuativa dell'impianto
 - attuare le misure necessarie a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze
 - attuare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecnologie disponibili
 - minimizzare la produzione di rifiuti e privilegiare l'avvio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere avviati a smaltimento evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia
 - eseguire le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici e operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
6. Tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
7. In caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, le attività ad essi collegate dovranno essere tempestivamente sospese al fine di consentire l'individuazione del guasto e il ripristino del disservizio.
8. I rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
 - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive adottando tutte le cautele volte ad impedire

la formazione degli odori;

rispettare le norme igienico – sanitarie;

evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.

11. Il personale addetto all'attività di gestione dei rifiuti deve essere informato del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e trattamento. Durante le operazioni gli addetti all'impianto devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in base al rischio valutato;
12. Sul "Registro per la conduzione degli impianti", vistato dalla Città Metropolitana preventivamente all'utilizzo e già in uso presso lo stabilimento dovrà essere annotato quanto previsto dal PMC e dalle prescrizioni di comparto. Il Registro deve, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
 - data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche.
13. Sul registro di cui al punto precedente dovranno essere annotati anche eventuali guasti o incidenti occorsi ai sistemi di contenimento delle emissioni o altri eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente e gli interventi di ripristino messi in atto.
14. I Registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.).
14. Il Gestore è tenuto a comunicare a Città Metropolitana di Genova e ARPAL eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti con il presente atto e per qualsiasi matrice ambientale.
15. Deve essere comunicata agli stessi Enti:
 - entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
16. L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale della Ditta. La presenza dell'impianto dovrà essere segnalata con un cartello che indichi anche gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso a persone non autorizzate.
17. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.
18. In caso di cessazione dell'attività il Gestore dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova al Comune di Carasco e all'ARPAL con almeno 30 giorni di anticipo.
19. Alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
20. In merito alla chiusura definitiva dell'impianto si prescrive al Gestore di presentare a Città Metropolitana e ARPAL, entro il 30.06.2021, un elaborato tecnico che descriva nel dettaglio la procedura di chiusura dell'impianto qualora questa non fosse una chiusura programmata ma frutto di decisione repentina e determinata da fattori produttivi, economici o di altro tipo contingenti
21. Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessarie durante le fasi di gestione autorizzate.
22. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e far raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

23. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
24. Il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal combinato disposto dell'Allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, integrato dalle prescrizioni individuate per ogni comparto ambientale della presente autorizzazione. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre di ogni anno. Le prescrizioni del PMC e le prescrizioni sui campionamenti e le analisi previste nella presente autorizzazione, se non diversamente esplicitamente prescritto, entreranno in vigore a partire dal giorno 1 gennaio 2021. Fino a tale data restano in vigore PMC e prescrizioni su campionamenti e analisi di cui al Provvedimento dirigenziale n. 4529 in data 28.08.2012.
25. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere conservati dal Gestore su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
26. I controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi devono essere effettuati secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui all'Allegato 1, comunicando alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.

3.2 Ulteriori disposizioni relative a situazioni di emergenza

Fatti salvi tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalle normative di settore, qui non esplicitamente richiamate, relative a situazioni di emergenza, in aggiunta a quanto eventualmente già specificato nei precedenti quadri prescrittivi relativi alle diverse componenti ambientali e a quanto eventualmente già previsto dall'Azienda nelle proprie procedure, si prescrive quanto indicato di seguito.

L'Azienda dovrà:

1. tenere uno o più registri ove annotare le eventuali situazioni di emergenza verificatesi, specificandone tipologia, data, ora, durata, cause, interventi effettuati, data e ora di ripristino delle condizioni di normalità.
Le registrazioni, conservate presso l'Azienda, dovranno essere messe a disposizione degli Enti di controllo.
2. comunicare agli Enti di controllo eventuali variazioni delle proprie procedure interne relative alla gestione delle emergenze.

3.3 Esame applicabilità delle BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2016/902 e conseguenti prescrizioni.

In relazione alla BAT 1, relativa all'istituzione e attuazione di un sistema di gestione ambientale

Il Gestore dichiara: "Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, FACI ha implementato un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015".

L'azienda quindi è dotata di un sistema di gestione ambientale, che in parte risponde alle caratteristiche previste dalla BAT 1. Si ritiene opportuno impartire la seguente prescrizione:

Prescrizione 1

Il Gestore dovrà predisporre e inserire nel sistema di gestione ambientale i seguenti documenti:

- inventario dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi,
- piano di gestione degli odori,
- piano di gestione dei rifiuti,
- piano di gestione del rumore,

come meglio precisato e definito rispettivamente nelle prescrizioni in relazione alle: BAT 2, BAT 13, BAT 20 e BAT 22.

In relazione alla BAT 2, relativa all'istituzione di un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, il Gestore dichiara: "Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in aria e del consumo di risorse idriche, è stato predisposto, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un

inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, con le caratteristiche pertinenti (ALL_P_01 Relazione sui sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua)".

L'applicazione della BAT 2 sarà opportunamente completata dalla seguente prescrizione che mira a implementare quanto già predisposto.

Prescrizione 2

Il Gestore è tenuto a presentare entro il 31.12.2020 un apposito documento, da inserirsi nel piano di gestione ambientale, contenente l'inventario dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi relativi all'installazione con le seguenti caratteristiche:

- i) informazioni sui processi chimici di produzione, compresi:
 - a) equazioni di reazioni chimiche, che indichino anche i sottoprodotti;
 - b) schemi semplificati di flusso di processo che indichino l'origine delle emissioni;
 - c) descrizioni delle tecniche integrate con il processo e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla sorgente, con indicazione delle loro prestazioni;
- ii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:
 - a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
 - b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sali, determinati composti organici) e loro variabilità;
 - c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad es. nitrificazione)];
- iii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi tra cui:
 - a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
 - b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COV, CO, NO_x, SO_x, cloro, acido cloridrico) e loro variabilità;
 - c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
 - d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (per esempio ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

In relazione alla BAT 3 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo il Gestore dichiara: "Per le emissioni in acqua (cfr. BAT 2), sono monitorati i principali parametri di processo in punti chiave dell'impianto (vedere ALL_P_01).

Si impartisce la seguente prescrizione.

Prescrizione 3

Il Gestore entro il 15.10.2020 è tenuto a presentare una proposta di monitoraggio di parametri significativi per verificare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione. La proposta dovrà indicare tali parametri e le frequenze di monitoraggio ritenute opportune.

In relazione alla BAT 4 relativa al monitoraggio delle emissioni in acqua, il Gestore dichiara: "Per le emissioni in acqua, alla luce dei risultati dei monitoraggi effettuati storicamente, nell'ottica della tutela delle acque e della sostenibilità aziendale, anche sulla base delle prime risultanze dello studio condotto dall'Università di Pavia, le frequenze previste dalle nuove BAT e riproposte da ARPAL devono essere riviste".

Si rimanda all'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo e alle sezioni dei diversi comparti del presente allegato la definizione dei parametri da sottoporre a monitoraggio e delle frequenze di monitoraggio da osservare a seguito dell'adattamento della BAT 4 alla luce dei prodotti impiegati, del ciclo produttivo e delle modalità di gestione dello specifico insediamento produttivo.

In riferimento alla BAT 5, relativa al monitoraggio delle emissioni diffuse di COV, e alla **BAT 19** relativa alla prevenzione e riduzione delle emissioni di COV in atmosfera, il Gestore ha dichiarato che non sono presenti emissioni diffuse significative di COV.

Si rimanda alle prescrizioni impartite alla sezione 3.5 Emissioni in Atmosfera del presente ALLEGATO 3 Paragrafo 3.5.C Quadro delle prescrizioni punto 1. e punto 2.

In riferimento alle BAT 6 e BAT 20 relative alle emissioni di odori il Gestore dichiara: "L'attenzione alle emissioni odorigene, in un Sito in cui la principale materia prima è il sego, è sempre stata molto alta. Il trattamento degli sfiati di alcuni serbatoi di materie prime mediante carboni attivi è stato implementato proprio per la prevenzione di emissioni odorigene. Al momento non sono segnalate criticità interne od esterne al Sito riconducibili all'impatto olfattivo. In un'ottica di prevenzione di questo rischio potenzialmente emergente si stanno pianificando studi di fattibilità partendo da analisi condotte il metodo dell'olfattometria dinamica." e che "Non avendo avuto riscontro di impatti olfattivi significativi per l'attività del sito, a parte alcune situazioni

puntuali trattate da tempo (trattamento sfiati serbatoi materie prime), al fine di prevenire o ridurre le emissioni di odori, non è ancora stato implementato un piano di gestione degli odori”.

Si dà atto della assenza ad oggi di segnalazione di specifiche problematiche e si impartisce la seguente prescrizione:

Prescrizione 4

Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del presente Provvedimento di riesame, dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che preveda almeno l'analisi dell'evento, la individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 20 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

In relazione alla BAT 7 relativa alla riduzione del consumo di acqua e di produzione di acque reflue, si ritiene che la BAT sia applicata. Come dichiarato dal Gestore: “Per ridurre il consumo di acqua e la produzione di acque reflue, il volume e/o il carico inquinante dei flussi di acque reflue è ridotto con l'adozione di tecnologie di risparmio idrico nel processo di produzione (es. riutilizzo dell'acqua di processo per successivi scambi termici, utilizzo di scambiatori a superficie in sostituzione di condensatori a miscela) e recupero e riutilizzo dei prodotti finiti off grade come materie prime (mediante fusione)”.

In relazione alla BAT 8 relativa alla separazione delle acque inquinate da quelle che non necessitano di trattamento, il Gestore dichiara che: “Al fine di impedire la contaminazione dell'acqua non inquinata e ridurre le emissioni nell'acqua, sono separati i flussi delle acque reflue non contaminate (di raffreddamento) dai flussi delle acque di processo che necessitano di trattamento”.

Ai fini dell'applicazione della BAT 8 si impartisce la seguente prescrizione.

Prescrizione 5

Il Gestore deve mantenere presso lo stabilimento la separazione fra le acque reflue non contaminate e quelle che necessitano di trattamento. Al fine di comprendere l'anomalia riscontrata di valori inattesi per il parametro Zn nelle acque di raffreddamento, si prescrive il monitoraggio di tale parametro con le modalità e frequenze indicate nel PMC e alle prescrizioni indicate nella Sezione 3.6 Acqua del presente ALLEGATO 3 Paragrafo 3.6.C Quadro delle prescrizioni.

In relazione alla BAT 9 finalizzata ad evitare emissioni incontrollate in acqua il Gestore dichiara che: “Le acque meteoriche e di dilavamento piazzali sono gestite separatamente ed è presente in sito una idonea vasca di raccolta e trattamento delle stesse che garantisce di evitare emissioni incontrollate nell'acqua”.

Si ritiene che la BAT 9 sia applicata.

In relazione alle BAT 10, 11 e 12 relative alla riduzione delle emissioni in acqua mediante una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue, pretrattamento di acque contenente sostanze non trattabili dal trattamento finale, e l'utilizzo di un'adeguata combinazione delle tecniche finali di trattamento, il Gestore dichiara che “Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, è utilizzata una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprendente un'adeguata combinazione delle tecniche a, b, c, d previste dalla BAT”. Inoltre “Non sono presenti in modo significativo acque reflue contenenti sostanze inquinanti che non possono essere trattate adeguatamente durante il trattamento finale. Nondimeno sono applicate le tecniche di cui alla BAT 7”. E ancora “Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, è utilizzata un'adeguata combinazione delle tecniche di trattamento finale delle acque reflue, in particolare b, c, h, i, j, k previste dalla BAT (vedere ALL_P_01 Relazione sui sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua)”

Si ritiene che l'applicazione delle BAT 10, 11 e 12 sarà opportunamente completata da quanto prescritto in relazione alla BAT 2 sull'inventario dei flussi e alla BAT 3 sul monitoraggio di parametri di processo in punti chiave per la verifica dell'efficienza dei sistemi di trattamento.

In relazione alla BAT 13 avente per oggetto la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti il Gestore dichiara che “Per prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre la quantità di rifiuti inviati allo smaltimento, è implementato nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione dei rifiuti, al fine di garantire, in ordine di priorità, la prevenzione dei rifiuti, la loro preparazione per l'avvio allo smaltimento (D) od al recupero (R)”.

Si ritiene che la BAT 13 sia sostanzialmente applicata; la sua applicazione sarà opportunamente completata dall'introduzione del piano di gestione dei rifiuti nel sistema di gestione ambientale dell'Azienda.

In relazione alla BAT 14 avente per oggetto la riduzione del volume di fanghi delle acque reflue, il Gestore dichiara che "Per ridurre il volume dei fanghi delle acque reflue sono utilizzate calce, come agente precipitante/flocculante ed un filtropressa (tecniche a, b previste dalla BAT)".

Si ritiene che la BAT 14 sia applicata.

In relazione alla BAT 15 che al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, prevede di confinare le sorgenti di emissione e di trattare le emissioni, ove possibile, il Gestore dichiara che "Le emissioni di polveri sono convogliate e trattate attraverso filtri a maniche, in alcuni casi con 2 sistemi di filtrazione in serie."

Si ritiene che la BAT 15 sia applicata.

In relazione alla BAT 16 che prevede una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende tecniche integrate con il processo e tecniche di trattamento degli scarichi gassosi, il Gestore dichiara che "Al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, le sorgenti di emissione e le emissioni stesse sono gestite e trattate, ad esempio, al fine di massimizzare l'efficienza dei sistemi di filtrazione a maniche, tali impianti sono dotati di sistemi di pulizia in continuo (tipo *purge jet* ad aria compressa)".

Si ritiene che la BAT 16 sia applicata.

In relazione alle BAT 17 e 18 aventi per oggetto la prevenzione nell'aria provenienti dalle emissioni in torcia il Gestore dichiara che "Non sono presenti combustioni in torcia".

Si osserva la non applicabilità delle stesse in quanto l'Azienda non ha emissioni in torcia.

La **BAT 21** relativa alla prevenzione o riduzione delle emissioni di odori derivanti dal trattamento acque reflue e dal trattamento fanghi il Gestore dichiara che: "La raccolta ed il trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non sono soggette ad emissioni odorose che abbiano causato impatti significativi.

Nondimeno i fanghi sono confinati in un'area dedicata e le vasche di depurazione acque reflue sono presidiate e gestite da personale incaricato e opportunamente formato".

Si ritiene che la BAT 21 sia già parzialmente applicata; l'applicazione sarà completata con il piano di gestione degli odori di cui alla precedente prescrizione 4.

In relazione alle **BAT 22 e 23** aventi per oggetto la prevenzione o riduzioni delle emissioni sonore il Gestore dichiara che: "Per prevenire o ridurre le emissioni sonore, è predisposto ed attuato, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprende gli elementi seguenti:

- i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma (approvato dall'Ente preposto);
- ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore;
- iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
- iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione" e che "Per prevenire o ridurre le emissioni di rumore, sono adottate tutte le tecniche, o una loro combinazione, previste dalla BAT".

L'applicazione delle BAT 22 e 23 sarà opportunamente attuata dalla seguente prescrizione.

Prescrizione 7

Entro sei (6) mesi dal rilascio del provvedimento di riesame, il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/manutentive per prevenire un nuovo verificarsi della problematica riscontrata, anche ricorrendo alle tecniche descritte alla BAT 23.

Qualora i disagi di natura acustica dovessero ripetersi o perdurare, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

In particolare, tale Piano dovrà almeno prevedere:

- i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
- ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore;
- iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;

- iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Le azioni da intraprendere dovranno comprendere, qualora fattibili, una, o più combinate fra loro, delle tecniche indicate alla tabella di cui alla BAT 23.

Si impartisce infine la seguente

Prescrizione 8

Le procedure di cui a tutte le precedenti prescrizioni che prevedono l'elaborazione di documenti o piani dovranno rientrare nel Sistema di Gestione Ambientale dell'Azienda.

Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.

3.4 Esame applicabilità delle BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2017/2117 e conseguenti prescrizioni.

- BAT 1 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 2 Applicata. Limitatamente al parametro polveri pertinente all'installazione – nota (3) - con applicazione della nota (2). *“Il monitoraggio può essere eseguito con cadenza minima annuale se i livelli di emissione sono sufficientemente stabili”*. Il PMC prevede il monitoraggio annuale del parametro.
- BAT 3 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 4 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 5 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 6 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 7 Non applicabile: non sono presenti SCR o SNRC
- BAT 8 a Non applicabile. Il Gestore dichiara: “Considerate le ridotte quantità di idrogeno che è possibile recuperare, l'energia necessaria per il recupero è eccessiva e rende non applicabile la BAT. Il nuovo idrogenatore AP1, utilizzando una tecnologia diversa consentirà un'ottimizzazione della resa in idrogeno della reazione”
- BAT 8 b Non applicabile. Il Gestore dichiara: non si usano solventi organici e non ci sono materie prime organiche volatili non reagite
- BAT 8 c Non applicabile. Il Gestore dichiara: L'unica aria esausta è quella in uscita dalle caldaie, non utilizzabile.
- BAT 8 d Non applicabile. Il Gestore dichiara:” Non si usa HCl in forma gassosa nel processo. L'unica emissione diffusa è costituita dallo sfiato serbatoio abbattuto in soluzione acquosa di NaOH (vedere ALL_P_01 Relazione sui sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua).
- BAT 8 e Non applicabile: Il Gestore dichiara: Non si usa H₂S nel processo.
- BAT 8 f Applicata. Il Gestore dichiara: “In alcune parti di impianto sono presenti demister (per evitare trascinalenti di gocce), alcuni cicloni separatori (per le polveri), nonché svolgono la stessa funzione tutti i cosiddetti abbattitori installati presso il Sito (vedere ALL_P_01 Relazione sui sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua)
- BAT 9 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono presenti flussi di gas di processo con potere calorifico significativo
- BAT 10 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono utilizzati solventi organici nel processo

- BAT 11 Applicata. Il Gestore dichiara: "Al fine di ridurre le emissioni convogliate di polveri nell'atmosfera, al momento impiegate le tecniche a, c, d, f".
- BAT 12 Applicata. Il Gestore dichiara: "L'abbattimento dello sfiato serbatoio di HCl in soluzione acquosa di NaOH, ammesso che questo possa essere considerato "lavaggio ad umido"
- BAT 13 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono presenti ossidatori termici. Per quanto riguarda le caldaie è utilizzato come unico combustibile il metano e negli impianti più recenti sono presenti sistemi di riduzione delle emissioni di NOx
- BAT 14 Applicata. Il Gestore dichiara: "Al fine di ridurre il volume delle acque reflue, i carichi inquinanti da sottoporre a un idoneo trattamento finale e le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'applicare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione di tecniche integrate nei processi, tecniche di recupero degli inquinanti alla fonte e tecniche di pretrattamento, sulla base delle informazioni fornite dall'inventario dei flussi di acque reflue di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica"
- BAT 15 Applicata. Il Gestore dichiara: "Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse quando si utilizzano catalizzatori, sono adottate le tecniche a, b, c".
- BAT 16 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono utilizzati solventi organici nel processo
- BAT 17 a Non applicabile. Il Gestore dichiara: non applicabile a distillazione di acidi grassi
- BAT 17 b Applicata. "Il Gestore dichiara: BAT applicabile parzialmente agli impianti esistenti di distillazione, il nuovo impianto di distillazione stearina è a riempimento e dimensionato per il minimo tempo di permanenza".
- BAT 17 c Applicata. Il Gestore dichiara: "Presenti distillatori di peci con vapore di strippaggio".
- BAT 17 d Applicata. Il Gestore dichiara: "Il catalizzatore al Ni è inviato a rigenerazione".
- BAT 17 e Non applicabile. Il Gestore dichiara: "Le peci sono vendute come sottoprodotto"
- BAT 18 a Applicata. Il Gestore dichiara: "Predisposto l'elenco delle apparecchiature critiche per l'ambiente".
- BAT 18 b Applicata. Il Gestore dichiara: "E' stato implementato un piano di manutenzione ordinaria delle apparecchiature critiche e di verifica dell'affidabilità"
- BAT 18 c Non applicabile. Il Gestore dichiara: "La disponibilità di apparecchiature adeguate è dimostrata utilizzando la tecnica b".
- BAT 19 Applicata. Il Gestore dichiara: "I sistemi di misura in continuo sulle emissioni in atmosfera partono appena l'impianto è alimentato elettricamente, prima che sia avviato. I sistemi di misura in continuo sulle emissioni in acqua sono alimentati e registrano anche quando lo stabilimento è fermo".
- BAT 20-23 Non applicabile. Il Gestore dichiara: "non sono prodotte olefine leggere".
- BAT 24-30 Non applicabile. Il Gestore dichiara: "non sono prodotti aromatici".
- BAT 31-44 Non applicabile. Il Gestore dichiara: "non è prodotto etilbenzene o stirene monomero".
- BAT 45-47 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotta formaldeide
- BAT 48-55 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono prodotti glicoli etilenici o ossido di etilene
- BAT 56-60 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotto fenolo
- BAT 61-63 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono prodotte etanolammine
- BAT 64-74 Non applicabile.: Il Gestore dichiara: non è prodotto TDI o MDI
- BAT 75-85 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotto EDC o VCM

BAT 86-89 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotto perossido di idrogeno

Sulla base della documentazione presentata dal Gestore in relazione a materie prime, prodotti, ciclo produttivo, sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua, sistema di gestione qualità si ritiene corretta l'analisi di applicabilità/applicazione delle BAT di cui alla Decisione UE 2017/2117 e non si ritiene di impartire ulteriori prescrizioni.

3.5. Emissioni in atmosfera

Quadro delle emissioni prodotte e dei valori limite

3.5.A. Considerazioni preliminari

Sono confermati i limiti in emissione stabiliti dal P.D. n. 4529 del 28.08.2012 e ss.mm.ii.

E' necessario che, al fine di garantire il contenimento delle emissioni provenienti dalle operazioni di carico dei serbatoi dell'acido cloridrico e dell'acido formico, l'Azienda mantenga entro valori di pH basico la soluzione di abbattimento contenuta negli appositi assorbitori.

I serbatoi contenenti materie prime grasse sono dotati di apposito filtro a carbone attivo per il trattamento dell'aria sfiatata durante le fasi di carico dei serbatoi medesimi.

Si ritiene opportuno applicare i limiti dei nuovi medi impianti di combustione alimentati a combustibili gassosi per la nuova caldaia alimentata a metano BW1, afferente all'emissione E7.

Si ritiene:

- di considerare, come proposto dall'Azienda, i medi impianti di combustione afferenti alle emissioni E2 ed E3 quali impianti di riserva alla stregua degli impianti disciplinati dall'art.273-bis del D.Lgs. 152/2006.
- di prescrivere controlli periodici con frequenza annuale per le emissioni E3bis ed E7, afferenti agli impianti di combustione in esercizio nelle normali condizioni di regime previste dello stabilimento.
- di riportare nel seguente quadro dei limiti, ma senza indicazione di alcun limite in concentrazione, l'emissione convogliata E8, derivante dall'attività di saldatura nel locale officina, in quanto condotta sotto le soglie di rilevanza indicate dalla DGR 1260/2010 e pertanto non soggetta ad autorizzazione;
- di non applicare limiti in concentrazione agli sfiati dei serbatoi delle materie prime grasse in considerazione del carattere discontinuo e del breve periodo di attività delle emissioni;
- di confermare la frequenza biennale per la sostituzione dei carboni attivi dei filtri asserviti ai suddetti sfiati.
- di non stabilire prescrizioni in merito alle emissioni diffuse generate dalle attrezzature per la pulizia di piccoli manufatti metallici.
- di prendere atto dell'intenzione dell'Azienda di dotare la vasca di fusione acida dei prodotti di chiusura, aspirazione e trattamento delle emissioni, ma di rimanere in attesa di un progetto definitivo per effettuare le valutazioni di competenza circa i limiti da stabilire e i monitoraggi dell'impianto stesso.

3.5.B Quadro dei limiti

Si stabiliscono i seguenti valori limite per le emissioni in atmosfera:

Sigla emissione	Origine	Portata [Nm ³ /h]	Inquinante	Limite [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]
E6/1	Impianto di essiccazione stearati	25 000	Polveri	30	0,48
E6/2		26 000	Polveri	40	
E6/3		26 000	Polveri	40	
E6/4		38 000	Polveri	40	
E6/5		56 000	Polveri	40	
E6/6		70 000	Polveri	40	
E6/7	Polverizzazione, confezionamento	106 000	Polveri	6,7	-
E6/7 bis		35 000	Polveri	10	-
E2	Impianto termico circuito olio Bono2	9 400	NOx	350 ⁽¹⁾⁽²⁾ sino al 31/12/2024	-
			NOx	250 ⁽¹⁾⁽²⁾ dal 01/01/2025	
			Polveri	5 ⁽¹⁾⁽²⁾ dal 01/01/2025	
E3	Generatore vapore CCT1	10 500	NOx	350 ⁽¹⁾⁽²⁾ sino al 31/12/2024	-
			NOx	250 ⁽¹⁾⁽²⁾ dal 01/01/2025	
			Polveri	5 ⁽¹⁾⁽²⁾ dal 01/01/2025	
E3 bis	Generatore vapore CCT2	26 000	NOx	350 ⁽¹⁾⁽²⁾ sino al 31/12/2024	-
			NOx	250 ⁽¹⁾⁽²⁾ dal 01/01/2025	
			Polveri	5 ⁽¹⁾⁽²⁾ dal 01/01/2025	
E7	Impianto termico circuito olio BW1	11 850	NOx	350 ⁽¹⁾⁽²⁾ sino al 31/12/2024	-
			NOx	250 ⁽¹⁾⁽²⁾ dal 01/01/2025	
			Polveri	5 ⁽¹⁾⁽²⁾ dal 01/01/2025	
E8	Captazione fumi saldature	4 500	Polveri Metalli Tab B Classe III Ni - Cd - Cr(VI)	-	-

(1) riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%;

(2) Limite applicato con funzionamento superiore a 500 ore/anno, calcolate come da art. 273-bis comma 15.

3.5.C. Quadro delle prescrizioni

Relativamente alla componente emissioni in atmosfera, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. Con riferimento a quanto stabilito dalle BAT Conclusion 902/2016, ed in particolare dalle BAT 19 e 5, predisporre, entro un anno dal rilascio del presente Provvedimento di riesame, un elenco delle apparecchiature e dei componenti (es. valvole, flange, connettori, compressori, pompe) che potrebbero dar luogo ad emissioni fuggitive di COV; dovranno essere presi in considerazione i componenti caratterizzati da fluidi di processo in cui almeno il 20% in peso ha una tensione di vapore superiore a 0,3 KPa a 20°C. Tale elenco andrà ad integrare quello già previsto dal PMC relativo alle "Apparecchiature critiche per l'ambiente".
2. Sui componenti individuati al precedente punto a), effettuare una campagna di ricerca perdite¹ mediante metodi di Sniffing o di imaging ottico, a seguito della quale dovranno essere individuati i componenti o le apparecchiature soggette a perdite¹ e ne dovrà essere prevista la manutenzione entro 12 mesi dallo svolgimento della campagna, tenendo traccia dell'intervento effettuato.
3. Con riferimento a quanto stabilito dalle Bat Conclusion 902/2016, ed in particolare dalle BAT 20 e 6 in materia di emissioni odorigene, predisporre, entro 6 mesi dal rilascio del presente Provvedimento di riesame, una procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che preveda almeno l'analisi dell'evento, la individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 20 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.
4. L'Azienda dovrà mantenere il pH delle soluzioni di abbattimento degli sfiati provenienti dai serbatoi dell'acido Cloridrico e dell'acido Formico entro valori basici;
5. Il carbone attivo asservito agli sfiati dei serbatoi contenenti materie prime grasse dovrà essere mantenuto in buona efficienza e sostituito quando necessario;
6. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento (filtri a manica) le lavorazioni a monte dovranno essere sospese nel più breve tempo tecnicamente possibile e non potranno essere riprese fino al totale ripristino della funzionalità degli impianti in questione. Inoltre, dovrà essere data tempestiva informazione, via fax, alla Provincia di Genova, all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova ed al Comune di Carasco del disservizio occorso e degli interventi adottati;
7. L'azienda dovrà notificare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Carasco ed all'ARPAL, con anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio della caldaia BW1 afferente all'emissione E7.
8. L'Azienda dovrà mettere a regime la caldaia BW1 entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto e nei successivi 10 giorni, sottoporre a collaudo analitico l'emissione E7 per la determinazione dei seguenti parametri: (da esprimersi in m³/h a 0°C e 1013 hPa):
determinazione del valore di portata.
determinazione delle polveri;
determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx).
9. I campionamenti all'emissione di cui al precedente punto 8) dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e l'accertamento delle caratteristiche delle emissioni dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie:

¹ Una "perdita" si verifica al ricorrere delle seguenti situazioni:

- Individuazione di una fuoriuscita con una concentrazione di VOC (espressa in ppm vol di CH₄) superiore a 10000, determinata mediante il metodo EN 15446:2008;
- Individuazione della presenza di una fuoriuscita di gas con il sistema ottico. L'attività di misura dovrà essere ripetuta con frequenza almeno quinquennale.

Manuale UNICHIM 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN ISO 16911-1 :2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 136284-1:2017	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
UNI EN 14792:2017	Determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx)
UNI EN 13284-1:2017	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione delle polveri.

10. L'Azienda dovrà sottoporre i bruciatori delle caldaie BW1, BONO 2, caldaie C.C.T.1 e C.C.T.2, a manutenzione ordinaria (pulizia, disincrostazione e messa a punto del bruciatore) da effettuarsi semestralmente da Ditta abilitata e specializzata del settore. Altresì l'Azienda dovrà mantenere in buona efficienza gli analizzatori in continuo di O₂, CO, T, asserviti alle emissioni E2, E3, E3bis, E7;
11. I controlli di cui al precedente punto dovranno essere sull'apposito registro vistato dalla Città Metropolitana di Genova di cui l'Azienda già dispone, sul quale annotare tutti i controlli effettuati sul bruciatore e il relativo esito. Tale registro dovrà essere conservato per almeno cinque anni a partire dall'ultima registrazione per gli eventuali controlli da parte dell'Ente competente;
12. L'Azienda dovrà registrare nel suddetto registro anche i periodi di funzionamento dei medi impianti di combustione di riserva afferenti alle emissioni E2 ed E3, ed aggiornare annualmente il valore delle ore di funzionamento annuo, calcolato in media mobile su periodi di cinque anni. Qualora tali impianti abbiano un funzionamento superiore a 500 ore/anno, dovranno essere sottoposti ad analisi sulla relativa emissione.
13. Ai sensi degli artt. 29 sexies e decies del D.Lgs. n. 152/06 l'Azienda dovrà comunicare ai Comuni interessati, con la stessa cadenza individuata al punto 3 della Sezione 4 "Comunicazione dei risultati del monitoraggio" del Piano di monitoraggio e controllo (31 maggio di ogni anno), i dati relativi ai controlli sulle emissioni richiesti nella presente AIA, relativi all'anno solare precedente;
14. L'Azienda dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova, preventivamente alla realizzazione degli interventi, un progetto definitivo dei sistemi di chiusura, aspirazione e trattamento delle emissioni provenienti dalla vasca di fusione acida dei prodotti. Le valutazioni di competenza, circa i limiti da stabilire e i monitoraggi relativi a tale impianto saranno espresse. a seguito della presentazione del progetto dettagliato.
15. L'Azienda dovrà effettuare con cadenza annuale analisi sulle emissioni come indicato da PMC. I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo degli impianti afferenti; la scelta delle fasi più significative e le relative condizioni di esercizio dell'impianto dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova.
16. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88.
17. I campionamenti e le misure dovranno essere svolti con i seguenti metodi:
 - Postazioni di prelievo: UNI EN 15259.
 - Velocità e portata: UNI 10169
 - Polveri: UNI EN 13284-1
 - NOx: UNI EN 14792:2017

18. I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:

- ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
- data del controllo;
- area della sezione di campionamento;
- metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
- risultati della misura: per la sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relativa unità di misura;
- condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm. Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

I referti analitici relativi agli autocontrolli dovranno essere allegati alla relazione annuale da inviare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

19. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto delle condizioni indicate dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 al punto 6.2.1), ovvero il bocchello deve essere posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.
20. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
21. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

3.6 Acqua

Per il comparto acque la Decisione di Esecuzione UE 2016/902 comporta variazioni nel monitoraggio di parametri e inquinanti e l'introduzione di limiti ai flussi di massa di alcuni inquinanti e di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue basata su un inventario dei flussi delle stesse all'interno dell'impianto e infine l'introduzione di limiti ai flussi di massa di alcuni inquinanti. Le relative BAT 2, BAT 3, BAT4, BAT 7, BAT 8, BAT 10 indicate alla Decisione di Esecuzione sono alla base delle prescrizioni introdotte per il comparto acque.

In aderenza alla BAT 2 si prescrive che il Gestore, nell'ambito del sistema di gestione ambientale già in uso, implementi un inventario delle acque reflue come definito nella Sezione Prescrizioni di ordine generale del presente Allegato.

Relativamente ai limiti contenuti nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – BAT AEL per le emissioni dirette di TOC, COD e TSS in corpo idrico recettore

Tabella 2 – BAT AEL per le emissioni dirette di nutrienti in corpo idrico recettore

Tabella 3 – BAT AEL per le emissioni dirette di AOX e metalli in corpo idrico recettore del paragrafo 3 della Decisione 2016/902,

si da atto che:

nel documento "*Allegato 1 – Calcolo BAT-AEL per emissioni in corpo idrico*" contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020, il Gestore ha fornito il resoconto sull'andamento della qualità delle acque degli scarichi S1 e S2;

nel documento “*Allegato 2 - BAT-AEL SCARICO S1*”, contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020, il Gestore ha fornito il calcolo BAT-AEL per emissioni in corpo idrico superficiale per lo SCARICO S1 - ACQUE DI PROCESSO

nel documento “*Allegato 3 - BAT-AEL SCARICO S2*”, contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020, il Gestore ha fornito il calcolo BAT-AEL per emissioni in corpo idrico superficiale per lo SCARICO S2 - ACQUE DI RAFFREDDAMENTO;

nel documento “*Relazione integrativa a supporto dell’istanza di riesame AIA*”, contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020, il Gestore ha dichiarato che “è stato verificato che per quanto riguarda lo scarico S1 la soglia di applicabilità in flusso di massa è stata superata per i parametri COD, TSS, Zn e, in soli due eccezionali casi, fosforo. Per quanto riguarda lo scarico S2 la soglia di applicabilità in flusso di massa è stata superata per il parametro Zn metodo di calcolo cautelativo

Il Gestore ha dichiarato che “il superamento relativo al fosforo totale sia da considerarsi episodico”;

nel documento “*Relazione integrativa a supporto dell’istanza di riesame AIA*”, contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020 il Gestore dichiara che “*l’efficienza di abbattimento delle acque reflue ottenuta da FACI, in assenza di un impianto biologico, risulta superiore al 90% come media annua*”;

nei documenti *ALL_C_01_Descrizione dell’attività produttiva*, *ALL_F_01_Materie in ingresso* allegate all’istanza di riesame e nel documento *Riesame AIA – Controproposte a bozza PMC* acquisita al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 22977 del 09.06.2020 e in sede di conferenza dei servizi il Gestore attesta la non pertinenza dei parametri: AOX Composti organoalogenati adsorbibili, Cu, Pb, Cr rispetto all’attività di FACI.

Dall’istruttoria e dal confronto in sede di conferenza dei servizi si sono tratte le seguenti conclusioni:

è accertato il superamento delle soglie di applicabilità per l’imposizione dei BAT AEL per i parametri COD, SST e Zn,

è applicabile la nota (4) della Tabella 1 per il limite del COD,

non si hanno evidenze certe e statisticamente significative del superamento delle soglie di applicabilità ai fini dell’imposizione dei BAT AEL per il parametro fosforo totale, ma si considera necessario eseguire una campagna annuale di monitoraggio per verificare l’effettiva episodicità del supero segnalato dal Gestore,

non si sono evidenziati superamenti ai limiti per l’applicabilità dei BAT AEL per gli altri parametri di cui alle tabelle sopra citate.

Pertanto, si stabilisce di:

imporre, per i parametri COD, SST e Zn, i relativi BAT AEL definiti al paragrafo 3.5.B e il monitoraggio per i suddetti parametri come derivante da quanto disposto al Quadro 3.6.C, al Quadro 3.6.D e all’Allegato 4 Piano di monitoraggio e controllo.

non imporre in prima istanza, per il parametro fosforo totale, il relativo BAT AEL,

prescrivere il monitoraggio mensile del parametro fosforo totale, atto a definire se vi sia effettivo sfioramento delle soglie per l’applicazione del relativo BAT AEL.

Rispetto al Piano di Tutela delle Acque (periodo 2016+2021), approvato dalla Regione Liguria con Deliberazione n.11 del 29 marzo 2016 si impone il monitoraggio mensile dei seguenti parametri: Azoto Totale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale.

3.6.A Quadro degli scarichi

Quadro degli scarichi prodotti e dei valori limite

La ditta FACI S.p.A. è titolare dei seguenti scarichi di acque reflue industriali:

- lo scarico delle acque derivante dal ciclo produttivo (S1);
- lo scarico delle acque di raffreddamento degli impianti di epossidazione soia e ammirazione (S2);

Tali scarichi hanno recapito nel Torrente Lavagna nel punto di coordinate Gauss-Boaga Longitudine EST 1527070 e Latitudine Nord 4911075.

Tale recapito è ammesso sia dalla l.r. 43/95 sia dal D. Lgs. 152/06, Parte III.

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate Gauss Boaga
S1	Scarico delle acque derivate dal ciclo produttivo	Torrente Lavagna	Longitudine EST: 1527070 Latitudine NORD: 4911075
S2	Scarico delle acque di raffreddamento	Torrente Lavagna	Longitudine EST: 1527070 Latitudine NORD: 4911075

3.6.B Quadro dei Limiti

Lo scarico derivante dal ciclo produttivo e lo scarico delle acque di raffreddamento di cui è titolare la ditta dovranno rispettare i limiti tabellari di cui alla tabella 3, I colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06.

A seguito dell'evidenziato superamento della soglia di applicabilità per i BAT AEL di cui alla Decisione UE 2016/902 per i parametri COD – SST – Zn si impongono, in aggiunta, i seguenti limiti di emissione associati alla BAT, per lo scarico delle acque di processo S1:

Domanda chimica di Ossigeno (COD) 300 mg/l

Solidi sospesi totali (TSS) 35 mg/l

Zinco (Zn) 300 µg/l

per lo scarico delle acque di raffreddamento S2:

Zinco (Zn) 300 µg/l

I limiti dovranno essere verificati su campioni prelevati con le modalità previste dalla Decisione UE 2016/902. In particolare i limiti si riferiscono alle medie annue di campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Nelle more dell'installazione di un misuratore di portata in continuo, assumendo nelle condizioni attuali una stabilità della portata, il campionamento può essere effettuato proporzionalmente al tempo.

3.6.C Quadro dei monitoraggi

Il gestore dovrà monitorare gli scarichi industriali secondo le modalità indicate nella Tabella 6bis dell'ALLEGATO 4 Piano di Monitoraggio e Controllo.

Fino alla realizzazione di un sistema di misura o stima della portata degli scarichi S1e S2 – a seguito della presentazione di uno studio di fattibilità e di un progetto di realizzazione da valutarsi da parte degli Enti, come prescritto al quadro 3.6.D - il gestore dovrà monitorare mensilmente la portata degli scarichi secondo le modalità indicate nella seguente tabella:

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Misure da effettuare	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
S1	Scarico delle acque derivate dal ciclo produttivo	Portata m ³ /h	mensile	Registrazione del dato mensilmente sul registro ed inserimento del dato totale annuale e medio nella relazione annuale
S2	Scarico delle acque di raffreddamento	Portata m ³ /h	mensile	

3.6.D Quadro delle prescrizioni

1. Lo scarico derivante dal ciclo produttivo e lo scarico delle acque di raffreddamento di cui è titolare la ditta dovranno rispettare i limiti tabellari di cui alla tabella 3, I colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06.
2. Le acque di raffreddamento derivanti dai vari impianti di produzione dovranno essere mantenute separate dalle acque di processo e il pozzetto di ispezione installato sulla condotta ad esse dedicata, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in perfette condizioni di utilizzo;

3. L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di controllo e manutenzione;
4. Dovranno essere tenute pulite le canalette di adduzione delle acque meteoriche all'impianto di trattamento;
5. Dovranno essere seguite le procedure descritte nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare, una volta raggiunto il livello di massima della vasca sud o dopo la cessazione dell'evento meteorico dovranno essere eseguite le analisi su un campione di prime acque di pioggia contenute nella vasca sud almeno relativamente ai seguenti parametri: pH, BOD, COD, oli e grassi animali o vegetali, solidi sospesi totali. Il campione dovrà essere rappresentativo dell'intero volume della acque accumulate e a tal fine dovrà essere composto da tre aliquote prelevate rispettivamente in prossimità della superficie, in prossimità del fondo della vasca e ad una profondità intermedia. Gli esiti delle analisi, da eseguirsi entro 24 ore dal raggiungimento del livello di massima della vasca o dalla cessazione dell'evento meteorico dovranno essere registrati su apposito registro.
6. Qualora gli esiti dei controlli di cui al precedente punto risultassero conformi ai limiti di Tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 la vasca potrà essere svuotata e le acque scaricate nel T. Lavagna. Tale operazione andrà registrata sul registro.
7. Qualora gli esiti dei controlli di cui al precedente punto risultassero non conformi ai limiti di Tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 il contenuto della vasca dovrà essere convogliato all'impianto di depurazione. Tale operazione andrà registrata sul registro.
8. La ditta dovrà effettuare, a partire dal 01.01.2021, le analisi sullo scarico delle acque di processo relativamente ai parametri indicati e secondo le modalità e con le frequenze prescritte nel Piano di monitoraggio e controllo (ALLEGATO 4).
9. Il monitoraggio dei parametri COD e TSS dovrà essere eseguito con frequenza pari a tre giorni in ogni settimana da parte del laboratorio interno di FACI con metodi speditivi.

Le giornate di monitoraggio dovranno avvenire secondo una rotazione che consenta, al termine dell'anno solare, di disporre di un ugual numero di campionamenti per ogni giorno della settimana.

Con frequenza mensile il monitoraggio di detti parametri dovrà essere eseguito da un laboratorio esterno e indipendente con le metodiche ufficiali. A partire dal mese di aprile 2020, ogni tre mesi, entro il giorno 15 del mese successivo, dovrà essere inviato a Città Metropolitana un report delle giornate in cui è stato effettuato il monitoraggio nei 90 giorni precedenti.

10. La ditta dovrà effettuare, a partire dal 01.01.2021, le analisi sullo scarico delle acque di raffreddamento relativamente ai parametri indicati e secondo le modalità e con le frequenze prescritte nell'Allegato 4 Piano di monitoraggio e controllo.
11. Le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite con le metodiche definite nell'ALLEGATO 4 – Piano di Monitoraggio e Controllo. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale indicherà nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di prelievo, delle modalità di conservazione del campione e delle modalità di campionamento. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche ufficiali più aggiornate.
12. Ai sensi dell'art. 7 c. 6 e dell'art. 11 c. 2 del D. Lgs 59/2005 e ss.mm. ii., l'Azienda dovrà comunicare al Comune di Carasco, con la stessa cadenza individuata al punto 3 della sezione 4 "Comunicazione dei risultati del monitoraggio" del Piano di monitoraggio e controllo (31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli), i dati relativi ai controlli sulle emissioni richiesti nella presente AIA;
13. Per lo smaltimento dei fanghi esausti dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di controllo per un periodo di cinque anni;

14. Il gestore dovrà presentare a Città Metropolitana di Genova e a ARPAL entro il 15 ottobre 2020 un aggiornamento dello studio di fattibilità relativamente all'installazione di due contatori volumetrici sugli scarichi S1 e S2 a valle dei trattamenti, risalente al 2013.

Lo studio dovrà individuare una soluzione per la misura del flusso in uscita dagli scarichi e proporre un progetto per la messa in atto del sistema, completo di cronoprogramma per la realizzazione.

15. Non sarà consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

16. Il titolare dovrà registrare su apposito registro:

- data e ora di disservizi dell'impianto di trattamento reflui;
- mensilmente i valori misurati dai contatori volumetrici posizionati sugli scarichi S1 e S2
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora di attivazione e disattivazione nel caso di scarichi continui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- data e ora di eventuali sversamenti sui piazzali e relazione circa le operazioni adottate al fine di evitare ruscellamenti nel corpo recettore.

17. I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio.

18. L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno sempre essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/06.

19. Qualora il gestore dovesse utilizzare metodiche analitiche per l'analisi degli scarichi industriali differenti da quelle prescritte, dovrà presentare preventivamente all'Autorità competente e ad ARPAL una relazione di equivalenza dei metodi in uso per approvazione, nella quale dovranno essere individuati:

- la specifica del metodo;
- il valore del limite di rilevabilità;
- l'incertezza;
- il valore del limite di quantificazione del procedimento per l'analisi e la matrice oggetto dell'analisi.

20. Il gestore dovrà presentare a Città Metropolitana di Genova e a ARPAL entro il 15 ottobre 2020 uno studio, basato su un modello matematico, che dimostri l'equivalenza delle condizioni di rispetto del limite al gradiente di temperatura pari a 3° C nel corpo recettore al rispetto del limite per la temperatura dell'acqua allo scarico pari ad un valore massimo di 32°C, in modo da garantire che l'ottemperanza del limite del gradiente di temperatura nel Torrente Lavagna sia sostituibile con il mantenimento del valore della temperatura allo scarico pari a 32°C.

Fino all'approvazione dello studio il Gestore è tenuto al calcolo dell'incremento termico ΔT derivante dagli scarichi S1 e S2 sulle acque del Torrente Lavagna secondo la metodica APAT- IRSA del 2003, secondo le frequenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

3.7 Rumore

3.7.A Quadro dei limiti

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Pertanto, l'azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti.

In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con le classificazioni acustiche comunali, sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalle classificazioni acustiche dei Comuni di Carasco e di Leivi.

3.7.B Quadro dei monitoraggi

Parametro	Unità di misura	Frequenza	Modalità	Valore limite	Siti
Leq	dBA	Come individuato nel PMC oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica.	D.M. 16.03.1998 UNI 10855 UNI/TR11326	Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore	Come individuati nel PMC e comunque in prossimità dei recettori più esposti

3.7.C Quadro delle prescrizioni

1. L'azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (v. anche quadro sopra).
2. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte in conformità a quanto stabilito all'ALLEGATO 4 – Piano di Monitoraggio e Controllo. Le misure ivi previste potranno eventualmente essere integrate da altri punti ritenuti, da parte del tecnico competente, idonei e significativi per la valutazione della rumorosità legata all'attività dell'Azienda.
3. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
4. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 70098-3:2016 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
5. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
6. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 70098-3:2016 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
7. L'azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova secondo quanto definito nella sezione "piano di monitoraggio" del presente provvedimento.
8. L'azienda dovrà comunicare ai Comuni di Carasco e Leivi, con la stessa cadenza individuata al punto precedente, i dati relativi ai controlli sulle emissioni sonore.
9. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
10. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre

l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

11. Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame, il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/manutentive per prevenire un nuovo verificarsi della problematica riscontrata, anche ricorrendo alle tecniche descritte alla BAT 23.
12. Qualora i disagi di natura acustica dovessero ripetersi o perdurare, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

In particolare, tale Piano dovrà almeno prevedere:

- v) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
- vi) un protocollo per il monitoraggio del rumore;
- vii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
- viii) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Le azioni da intraprendere dovranno comprendere, qualora fattibili, una, o più combinate fra loro, delle tecniche indicate alla tabella di cui alla BAT 23.

13. Le procedure di cui alle precedenti prescrizioni dovranno rientrare nel piano di gestione ambientale dell'Azienda. Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.

3.8 Produzione e gestione di rifiuti

3.8.A. Quadro dei rifiuti prodotti

La sigla indica la posizione dello stoccaggio nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 3a Planimetria Ambientale) con la localizzazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti di norma prodotti.

Sito	CER	Descrizione	Area stoccaggio	Tipo di contenitore
1	07.06.08*	Altri fondi e residui di reazione	aperta	n. 1 serbatoio acciaio da 7 m ³
2	07.06.99	Terre decoloranti	coperta	n. 2 contenitori scarrabili da 20 m ³
3	07.06.12	Fanghi da trattamento effluenti	aperta, coperta e pavimentata	cisternetta in plastica da 1.000 l
4	13.02.05*	Oli esausti	aperta	serbatoio in acciaio da 25 m ³
5	13.05.07*	Emulsioni oleose	aperta	
6	14.06.02* 14.06.03*	Solventi e miscele alogenati Solventi e miscele infiammabili	chiusa	fusti in plastica da 35 l
7	15.01.01	Carta e cartone	aperta e coperta	contenitori
8	15.01.06	Imballaggi misti	aperto	cassone scarrabile in ferro
9	15.01.03	Imballaggi in legno	aperto	
10	15.01.10*	Imballaggi contaminati da sostanze pericolose	aperta e coperta	fusti metallici
11	15.02.02*	Carta e stracci sporchi	aperta e coperta	contenitore plastica
12	15.02.03	Filtri a maniche	aperta e coperta	sacconi in plastica
13	16.02.14	Apparecchiature con componenti non pericolosi	aperta e coperta	cassone plastica
14	16.06.01*	Batterie al piombo	aperta e coperta	cassone plastica
15	16.06.02*	Batterie Ni/Cd	chiusa	contenitore plastica
16	16.06.04	Batterie alcaline	chiusa	contenitore plastica

17	16.08.02*	Catalizzatore esausto	aperto	fusti metallici sigillati da 180kg
18	17.04.01	Rottami di rame	aperta, coperta e pavimentata	fusti metallici
19	17.04.02	Rottami di alluminio	aperta, coperta e pavimentata	fusto metallico
20	17.04.05	Rottami di ferro/inox	aperta e coperta	cassone scarrabile
21	17.04.11	Cavi diversi	aperta e coperta	contenitore plastica
22	17.06.03*	Lana di roccia	aperta e coperta	fusto metallico
23	19.01.10*	Carbone attivo	aperta e coperta	fusti plastica
24	20.01.21*	Lampade al neon	chiuso	fusto metallico
	08.03.18	Toner		
	13.03.10*	Olio diatermico		cubo di plastica
	16.02.13	Apparecchiature con componenti pericolosi		
	19.09.05	Resine		fusto di plastica
	15.01.02	imballaggi in plastica		scarrabili
	15.01.04	imballaggi in ferro		

3.8.B. Quadro delle prescrizioni

1. I rifiuti prodotti dallo stabilimento devono essere gestiti in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le modalità riportate nella tabella di cui al Paragrafo 3.7.A. Quadro dei rifiuti prodotti.
2. I rifiuti prodotti devono essere inviati a impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Dove possibile dovrà essere privilegiato l'avvio a recupero degli stessi.
3. I siti di stoccaggio e i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere individuati con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi con i relativi CER.
4. I vari recipienti adibiti allo stoccaggio dei rifiuti liquidi o soggetti a sversamento devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di carico, scarico e movimentazione
5. Lo stoccaggio dei vari rifiuti prodotti deve essere eseguito in modo tale da consentire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione.
6. Lo stoccaggio dei rifiuti in aree esterne deve avvenire in modo tale da impedire il dilavamento e la dispersione degli stessi a causa degli agenti atmosferici. I cassoni scarrabili devono essere dotati di dispositivi anche mobili di copertura dei rifiuti
7. I cordoli e le vasche di contenimento e l'impermeabilizzazione della pavimentazione delle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti integri e ripristinati in caso di danneggiamenti.
8. Le eventuali acque di lavaggio dei vari contenitori dei rifiuti dovranno essere stoccate convenientemente ed avviate a idoneo smaltimento.
9. I serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno essere collocati all'interno di bacini di contenimento di volumetria pari all'intero volume del serbatoio. Qualora vi siano più serbatoi in un solo bacino di contenimento, questo dovrà avere una capacità pari ad almeno la terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino dovrà essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi contenuti nel bacino stesso.
10. Lo stoccaggio dell'olio usato dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 392/1996 – Allegato C.
11. Eventuali sversamenti accidentali di rifiuti dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo dovrà essere avviato a smaltimento. A tal fine idonei materiali devono essere sempre tenuti in deposito presso l'insediamento per far fronte a situazioni contingenti

12. Ogni anno dovrà essere allegata al report annuale di cui al punto 13 di cui alle Prescrizioni relative al Piano di monitoraggio e controllo (Allegato 4) una relazione sullo stato dei serbatoi fissi di stoccaggio rifiuti;
13. Dovranno essere previsti controlli analitici di classificazione per i rifiuti prodotti identificati con codice a specchio, secondo le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Tabella 9 – Controllo rifiuti prodotti).
14. Per le tipologie di rifiuti, per i quali non è stata individuata la sigla del sito di stoccaggio, e per altre tipologie di rifiuti che potrebbero essere prodotti occasionalmente l'Azienda dovrà prevedere un'apposita area adibita a deposito temporaneo.

3.9 Energia

3.9.A Quadro dei monitoraggi

Con cadenza annuale, l'Azienda dovrà effettuare il monitoraggio dei consumi energetici secondo lo schema seguente:

- i consumi annuali totali dell'impianto riferiti all'anno solare precedente relativi a:
 - energia elettrica espressa in MWh
 - consumi di ciascun combustibile solido (in t), liquido (in t) e gassoso (in m³) in ingresso all'azienda espressi nelle unità di misura indicate in parentesi.
- la produzione di energia termica totale prodotta in MJ riferita all'anno solare precedente totale e per ogni singola unità di produzione
- i consumi specifici (il rapporto tra consumi energetico totale necessario alla produzione e la produzione totale), ove possibile, per ogni singolo prodotto espressi in Tep/t riferiti all'anno solare precedente.

Gli esiti del monitoraggio dovranno costituire la specifica sezione di monitoraggio energetico della relazione annuale prevista dal Piano di monitoraggio.

3.9.B Quadro delle prescrizioni

1. Con cadenza annuale l'Azienda dovrà predisporre la sezione contenente le informazioni sulle prestazioni energetiche dell'installazione all'interno della relazione annuale prevista dal Piano di monitoraggio e Controllo e trasmettere la stessa alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova.
2. La sezione di monitoraggio energetico dovrà contenere:
 - a. le indicazioni delle modalità di misura delle quantità riportate al Quadro 3.9.A. o le modalità ed i parametri di calcolo delle quantità che non siano direttamente misurabili;
 - b. le eventuali variazioni dei consumi rispetto agli anni precedenti;
 - c. le eventuali modifiche delle caratteristiche delle unità di produzione di energia e gli interventi per il risparmio energetico attuati.
3. La presentazione della Relazione di cui sopra dovrà avvenire entro il 31 maggio dell'anno solare successivo a quello di riferimento della relazione, per ciascun anno di validità dell'A.I.A.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FACI S.P.A.. – Via Privata Devoto 36 – Carasco (GE)

Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure. In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad Arpal: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma Uni CEn En Iso 17025. I laboratori devono operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
 - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (Cen, Iso, Epa) o nazionale (Uni, metodi proposti dall'Ispra o da Cnr-Irsa e metodi proposti dall'Ispra);
 - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
 - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - e. piani di formazione del personale;
 - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI EN 17025 e per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti in base alla norma UNI EN 14899/2006.
5. i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002) ,che indichi modalità di

campionamento , trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

6. il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate;
7. il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.
8. il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto 7. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'AC e all'ARPAL, entro il 31/05 di ogni anno, contestualmente la relazione annuale sugli del PMC.
9. il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco delle apparecchiature/strumenti e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.
10. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.
11. Le manutenzioni di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "*Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi*" del PMC.
12. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.
13. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
14. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.

15. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Parte II Titolo V.

Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso le modalità specificate sul sito di ARPAL. Le tariffe da applicare sono definite con [DGR 953 del 15 novembre 2019](#), allegati IV e V.

16. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

Indice

1 - COMPONENTI AMBIENTALI.....	5
1.1 - Consumi.....	5
Tabella 1 - <i>Materie prime e ausiliarie</i>	5
Tabella 2 - <i>Risorse idriche</i>	5
Tabella 3 - <i>Combustibili</i>	6
1.2 - Emissioni in atmosfera	7
Tabella 4 - <i>Inquinanti monitorati</i>	7
Tabella 5 - <i>Emissioni diffuse e fuggitive (se applicabile)</i>	9
1.3 - Emissioni in acqua	9
Tabella 6 – <i>Scarichi dell'insediamento</i>	9
Tabella 6bis - <i>Inquinanti monitorati</i>	10
Tabella 7 - <i>Sistemi di depurazione</i>	11
1.4 - Emissioni sonore	12
Tabella 8 - <i>Rumore</i>	12
1.5 - Rifiuti.....	12
Tabella 9 - <i>Controllo rifiuti prodotti</i>	12
Tabella 9 bis - <i>Sottoprodotti</i>	13
1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo	14
Tabella 10– <i>Controllo acque sotterranee</i>	14
Tabella 10 bis – <i>Suolo</i>	15
1.5 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione	15
2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	17
2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	17
Tabella 11 - <i>Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari</i>	17
2.2- Indicatori di prestazione	19
Tabella 12 - <i>Monitoraggio degli indicatori di performance</i>	19
Tabella 13 - <i>Monitoraggio fattori emissivi</i>	19
3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO	22
Attività a carico dell'ente di controllo	22
Accesso ai punti di campionamento.....	22
4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO.....	24

1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumi

Tabella 1 - Materie prime e ausiliarie

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Vedasi ALL_F_01_Materie in ingresso – Intermedi – Prodotti – Allegato 1 al PMC							Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"

Tabella 2 - Risorse idriche

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acqua di pozzo	Pozzi da 1 a 4	produzione	industriale	Letture contatore trimestrale	m ³	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio

Tabella 3 - Combustibili

Tipologia	consumi	Unità di misura	utilizzo	Metodo di misura	comunicazione
Energia elettrica	10392	Mwh	Uffici/impianti	Fatture fornitore	annuale
metano	8172000	mc	impianti	Fatture fornitore	annuale
Metano per riscaldamento	4982	mc	uffici	Fatture fornitore	annuale
gasolio	10000	l	muletti	Fatture fornitore	annuale

1.2 - Emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E6/1 E6/2 E6/3 E6/4 E6/5 E6/6	Impianto di essiccazione stearati	Portata/T /umidità polveri	Annuale	UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 13284-1:2017	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
E6/7 E6/7 bis	Impianto di polverizzazione - pre-insaccamento	Portata/T umidità polveri	Annuale	UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 13284-1:2017	
E2	Caldaia BONO2	NOX CO Portata/T Umidità O2	Annuale (*)	UNI EN 14792:2017 UNI EN:15058:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	
E3 bis	Caldaia CCT2 Fino al 31/12/2024	NOX CO Portata/T Umidità O2	Biennale	UNI EN 14792:2017 UNI EN:15058:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	
E3 bis	Caldaia CCT2 Dal 01/01/2025	NOX CO Polveri Portata/T Umidità O2	Annuale	UNI EN 14792:2017 UNI EN:15058:2017 UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	
E3	Caldaia CCT1	NOX CO Portata/T Umidità O2	Annuale (*)	UNI EN 14792:2017 UNI EN:15058:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E7	Caldaia BW1	NOX CO Polveri Portata/T Umidità O2	Annuale	UNI EN 14792:2017 UNI EN:15058:2017 UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	

(*) se nell'anno solare la caldaia ha funzionato per meno di 500 ore, gli autocontrolli non devono essere effettuati

Modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici

- I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell'impianto e che una carica rappresentativa delle condizioni più gravose; tali condizioni dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova;
- La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88;
- I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
 - ✓ ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
 - ✓ data del controllo;
 - ✓ caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocità; portata volumetrica
 - ✓ area della sezione di campionamento;
 - ✓ metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
 - ✓ risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relative unità di misura;
 - ✓ condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm
 Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.
- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
- Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

Tabella 5 - Emissioni diffuse e fuggitive (se applicabile)

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
apparecchiature e componenti che potrebbero dar luogo ad emissioni fuggitive di COV (componenti caratterizzati da fluidi di processo in cui almeno il 20% in peso ha una tensione di vapore superiore a 0,3 KPa a 20°C, ad eccezione di quelli in cui il fluido è sottovuoto)	valvole, flange, connettori, compressori, pompe, ecc individuate in apposito elenco		metodi di Sniffing o di imaging ottico, applicando le metodologie previste dalla BAT5.	Entro un anno dal rilascio del riesame e successivamente quinquennale	Report da trasmettere alla AC e ad ARPAL insieme alla relazione annuale

1.3 - Emissioni in acqua

Per le emissioni in acqua, la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (compreso il monitoraggio continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio, ai punti di ingresso del pretrattamento e del trattamento finale).

Tabella 6 – Scarichi dell'insediamento

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate Gauss - Boaga	Misure da effettuare	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
S1	acque di processo	Torrente Lavagna	L.E. 1527070 L.N. 4911075	Portata*, pH, Temperatura	In continuo	Inserimento del dato totale annuale e medio nella relazione annuale
S2	Acqua di raffreddamento	Torrente Lavagna	L.E. 1527070 L.N. 4911075	Portata*, pH, Temperatura	In continuo	

* La portata sarà misurata e/o stimata con una metodologia che dovrà essere proposta dal Gestore entro il 15 ottobre 2020 e approvata dagli Enti.

Tabella 6bis - Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Parametro	Metodo	Frequenza*	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Domanda chimica di ossigeno (COD) ***	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130	3 volte alla settimana mediante l'utilizzo di analisi speditive (rapid test), e analisi mensile eseguita da laboratorio terzo. Dovrà essere prevista una turnazione dei giorni in cui viene effettuato il monitoraggio*	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	Solidi sospesi totali (TSS) ***	EN 872		
	Azoto totale (TN)	EN 12260	Mensile da parte di laboratorio interno e analisi trimestrale eseguita da laboratorio	
	Fosforo totale (TP)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Campagna annuale per applicare applicabilità BAT AEL ed eventuale modifica frequenze di monitoraggio: mensile da parte del laboratorio interno e analisi trimestrale eseguita dal laboratorio terzo.	
	Metalli (Zn***, Ni,)	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	Mensile	
	Daphnia (<i>Daphnia magna</i> Straus) e/o Batteri luminescenti (<i>Vibrio fischeri</i>) **	EN ISO 6341 EN ISO 11348-1, EN ISO 11348-2 o EN ISO 11348-3	annuale	
<i>Altri parametri (sito specifici non previsti in BAT 4)</i>				
S1	BOD5	APHA 5210 D	semestrale	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di
	Grassi e oli animali/vegetali	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5160B1+5160B3	semestrale	
	NH3 nitrico*	Norme EN disponibili	mensile	
	NH2 nitroso*	Norme EN disponibili	mensile	

Sigla emissione	Parametro	Metodo	Frequenza*	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	NH ₄ ammoniacale*	Norme EN disponibili	mensile	legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	Cloruri	Utilizzare i metodi Ufficiali aggiornati APAT. - IRSA 2004	semestrale	
	Idrocarburi totali	EN 9377-2	Semestrale	
	Solfati	EN ISO 10304-1	Semestrale	
S2	Zn	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	Mensile	

* La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità al termine di una campagna della durata di almeno 1 anno.

** Può essere utilizzata un'opportuna combinazione di questi metodi.

*** Parametro associato a BAT Ael. I campioni per la verifica dei BAT Ael sono prelevati sulle 24 ore, mediante campionatore automatico. I BAT Ael si riferiscono alle medie annue ponderate rispetto alla portata dei campioni composti proporzionali al flusso, prelevati su 24 ore, alla frequenza minima prevista per il parametro e in condizioni operative normali.

La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata in tabella. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, purché il Gestore ne dimostri l'equivalenza producendo la documentazione adeguata secondo le indicazioni di cui alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013 (QUARTA EMANAZIONE), scaricabile dal sito www.isprambiente.gov.it.

Il campionamento dello scarico dovrà avvenire in conformità con la norma ISO 5667.

Tabella 7 - Sistemi di depurazione

Sistema di trattamento	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Definire sezione Impianto di depurazione	Pozzetto di controllo monte e valle	Verifica efficienza di abbattimento mediante controllo analitico dei principali inquinanti monitorati	Semestrale/annuale	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontando gli esiti di ogni singolo parametro rilevato in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione
	Definire controllo parametri di processo per verifica corretto funzionamento (BAT 3) individuati in base all'inventario dei flussi di cui alla BAT 2, con particolare riferimento agli inquinanti monitorati per il rispetto delle BAT ael (COD, SST, Zn, Fosforo totale)			

1.4 - Emissioni sonore

Tabella 8 - Rumore

Postazione di misura	Descrittore	Verifiche da effettuare	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
<p><u>Recettore 1:</u> in esterno nella zona di Via Gazzo, Leivi.</p> <p><u>Recettore 2:</u> Via Statale 23 in facciata all'edificio.</p> <p><u>Recettore 3:</u> Via Devoto, 30 in facciata all'edificio.</p>	L_{Aeq}	<p>Verifica del rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa (art. 2 L. 447/1995 ss mm ii, D.P.C.M. 14.11.1997), mediante stime fonometriche in facciata, con particolare riferimento al periodo notturno.</p> <p>D.M. 16.03.1998 UNI 10885</p>	Almeno annuale oppure, con cronoprogramma vigente, al termine di ogni bonifica acustica o potenziamento o modifica impiantistica previste.	<p>Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico. Inserimento (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al D.D.le 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale.</p> <p>Trasmissione al termine degli interventi di bonifica acustica, potenziamenti o modifiche impiantistiche, degli esiti delle misure i</p>

1.5 - Rifiuti

Tabella 9 - Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.M. 27/09/10 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del

campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

Requisiti dei certificati analitici di caratterizzazione/classificazione rifiuti:

- Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "H".
- il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione CER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
- i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

Tabella 9 bis - Sottoprodotti

Denominazione	quantitativi prodotti/anno	quantitativi in uscita/anno	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Il gestore dovrà provvedere a dichiarare nei report annuali l'eventuale produzione di sottoprodotti			Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"

1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Il Gestore, ai sensi dell'art.29-sexies comma 6-bis dovrà effettuare almeno ogni 5 anni un monitoraggio delle acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni controlli specifici dello stato di contaminazione del suolo.

Le date di effettuazione di tali controlli dovranno essere comunicati preventivamente ad ARPAL, che potrà assistere al campionamento ed effettuerà se del caso analisi in contraddittorio.

Tabella 10– Controllo acque sotterranee

Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura (**)	Modalità di registrazione
L'individuazione della posizione dei piezometri dovrà comunque prevedere almeno un monte e un valle seguendo la direzione di deflusso della falda*	Ph ; Zn; Ni	Dlgs 152/06 All.2 Parte IV	Una volta ogni 5 anni	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Descrizione piezometri (informazioni da riportare in relazione annuale)

Piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Lunghezza del piezometro (m)	Profondità del/dei tratti fenestrati (da m... a m....)	Soggiacenza statica da bocca pozzo (m)
P1				
P2				
P3				
P4				

Tabella 10 bis – Suolo

Punti	Parametri	Frequenza (*)	Modalità di registrazione
Da definire in base alla relazione di cui sopra da presentare all'AC ed ARPAL per approvazione	Zn, Ni; pH	una volta ogni 10 anni	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Prima dell'effettuazione dell'indagine dei suoli la parte dovrà presentare all'Autorità Competente ed all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi).

Le modalità di prelievo e analisi dei campioni di terreno e acque sotterranee dovranno attenersi a quanto indicato nell'All. 2 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, ai seguenti aspetti specifici:

- prima delle operazioni di spurgo e campionamento della falda, in ciascun punto di prelievo si dovrà effettuare il rilievo freaticometrico con sonda interfaccia;
- il campionamento dovrà essere preferibilmente dinamico e con portate a basso flusso, da ridursi ulteriormente nel corso del prelievo delle frazioni destinate ad analisi dei composti volatili. Anche in fase di spurgo si ritiene opportuno non eccedere nelle portate (non superiori ai 5 l/min);
- le acque di spurgo dei piezometri dovranno essere gestite come rifiuto;
- in presenza di prodotto separato, si dovranno comunicare agli Enti le modalità di gestione dello stesso, con particolare riferimento alle attività di prelievo e/o rimozione;
- dovrà essere garantita la costante funzionalità di tutti i piezometri di monitoraggio installati

1.5 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione

Almeno un anno prima della chiusura definitiva dell'installazione, il Gestore dovrà predisporre un piano di dismissione, comprensivo di un programma di smantellamento e demolizione e di un'indagine ambientale finalizzata a verificare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

Il piano di dismissione dovrà comprendere in particolare le modalità di

- arresto definitivo degli impianti

- pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza delle parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA

Tale piano dovrà essere concordata con gli enti competenti. Il programma sarà inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione.

In caso di messa fuori servizio di parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA , il Gestore dovrà comunicare le modalità di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione. L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature dovrà tener conto dei seguenti criteri minimi:

- caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di composizione dell'apparecchiatura,
- probabilità di fuoriuscita della sostanza,
- condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).

In particolare si individuano tre tipi di interventi manutentivi

- Prove di routine: per verificare la funzionalità delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.
- Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente è indisponibile durante la manutenzione periodica.
- Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente è indisponibile.

Inoltre ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

- Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo produttivo, soggetti a manutenzione periodica.
- Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operatività, ma che devono intervenire in casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti a manutenzione periodica.

Tabella 11 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito negativo per ciascun apparecchio

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
			Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° fallimenti/n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Serbatoi e tubazioni connesse	Prove di tenuta*	In base alla ditta costruttrice e agli esiti degli anni precedenti	Archiviazione della certificazione della ditta esterna Inserimento nella relazione annuale di un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi. Riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di modifica delle frequenze di verifica

Gli interventi di manutenzione riportati nella precedente tabella dovranno essere eseguiti per tutte le apparecchiature/strumentazioni e impianti di cui all'elenco sopracitato.

* Prove di tenuta sui serbatoi fuori terra presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove dovranno essere definite in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilità di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti. Tali prove dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.

2.2- Indicatori di prestazione

Tabella 12 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo d'acqua per unità di prodotto	m ³ /ton	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e proposta di miglioramento
Consumo d'energia per unità di prodotto	MWh/ton	
Inquinante significativo in acqua per unità di prodotto (COD, SST, Zn, fosforo tot)		
Produzione di rifiuti CER xx.xx.xx per unità di prodotto **	t/t	
<i>Failure-on-demand (Fod)</i> su base annuale ***	n° fallimenti/n° prove	Valutazione annuale sugli esiti delle verifiche funzionalità e delle manutenzioni periodiche. Riesame annuale del Piano di Manutenzione Inserimento nella relazione annuale sintesi FOD per ciascuna apparecchiatura, valutazione delle verifiche e modifiche delle relative frequenze.

*Prevedere indicatori aggiuntivi in grado di monitorare le prestazioni ambientali dell'azienda mediante gli autocontrolli. La scelta di tali indicatori dovrà essere basata sui riscontri ottenuti nel corso degli autocontrolli pregressi.

** Indicatore relativo ai principali rifiuti prodotti

***Failure-on-demand (Fod) su base annuale: indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell'apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento:

Tabella 13 - Monitoraggio fattori emissivi

Inquinante*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Inquinante significativo in acqua (COD, SST, Zn, fosforo tot)	Kg/anno	Inserimento nella relazione annuale confrontati con dati anni precedenti

I fattori emissivi dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni successivi al primo i fattori emissivi dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrarne il trend migliorativo.

Valutazione esiti verifiche funzionalità e manutenzioni periodiche:

Gli elementi critici per la sicurezza e gli elementi critici per l'ambiente, al di là dei criteri legati alle soglie di sostanza pericolosa – che sono collegati alle conseguenze di incidenti rilevanti, possono essere identificati utilizzando criteri analoghi, basati su una valutazione del rischio di perdite di contenimento. Tra i sistemi critici, quindi, rientrano sicuramente serbatoi e tubazioni, e la relativa strumentazione di regolazione e controllo il cui fallimento può portare ad una perdita di contenimento.

I sistemi critici sono necessariamente inseriti nei programmi di manutenzione, di ispezione e di controllo periodici. Il criterio di manutenzione dei sistemi critici deve essere stabilito in relazione alla loro affidabilità.

L'affidabilità di un componente è definita come la capacità di raggiungere l'obiettivo desiderato senza errori, ed è legata a tempo di vita e frequenze di guasto, stabiliti in base all'esperienza operativa di stabilimento, e ai risultati dei controlli precedenti. È pertanto fondamentale impostare le strategie di manutenzione sulla base dei dati affidabilistici, stabilendo, in tal modo, un criterio di controllo basato sul RISCHIO che quel dato componente abbia (o concorra ad) una perdita di contenimento di sostanza pericolosa (RISK-BASED). Il criterio basato sul tempo (TIME-BASED), infatti, potrebbe non essere adeguato alla realtà di stabilimento in cui quel dato componente è inserito.

Deve quindi essere presente un sistema di raccolta e analisi dei dati affidabilistici degli elementi critici, che costituisca la base della gestione delle manutenzioni, in merito alle priorità e tipologie di intervento.

Per gli apparecchi on line le prove di routine sono quotidiane, pertanto il parametro Fod coincide con il numero di guasti all'anno.

Per gli apparecchi in stand-by, le prove di routine sono quindicinale/mensile o definite con uno studio affidabilistico, pertanto il FOD dovrebbe tendere a 0.

Parametri oggetto di riesame:

- frequenza delle prove di routine - Pr - (solo per apparecchi in stand-by),
- frequenza delle manutenzioni periodiche – MP .

Criteri di valutazione:

Apparecchi on line:

- il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto;
- il parametro Fod, coincidente con il numero di fallimenti, risulta elevato (vengono riscontrati guasti tra una MP e la successiva): la frequenza delle MP va incrementata.

Apparecchi in stand-by:

- Il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto; la frequenza delle Pr può essere diminuita se il parametro Fod risulta molto basso;
- il parametro Fod è superiore a 0.4: la frequenza delle MP va incrementata. Per i componenti off-line resta inalterata la frequenza delle Pr, che potrà essere diminuita quando Fod tende a 0.

3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---
Campionamento e analisi acque reflue dello scarico S1	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	Parametri in autocontrollo
Campionamento e analisi emissioni E6/1-7bis	Per ogni emissione una volta nell'arco di validità dell'AIA	
Campionamento e analisi emissioni E7	Due volte nell'arco di validità dell'AIA	NOX, CO, polveri
Campionamento e analisi emissioni E3 bis	Due volte nell'arco di validità dell'AIA dopo il 01/01/2025	polveri
Campionamento e analisi emissioni E3 Bis	Tre volte nell'arco di validità dell'AIA di cui almeno due dopo il 01/01/2015	NOX, CO
Misure fonometriche	A seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	---
Assistenza al campionamento ed analisi acque sotterranee	Ogni cinque anni	Parametri di autocontrollo
Assistenza al campionamento ed analisi acque suolo	Ogni dieci anni	Parametri di autocontrollo

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- punti di campionamento delle emissioni aeriformi

- punti di emissioni sonore nel sito
- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- scarichi in acque superficiali
- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

- a. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
- b. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
- c. Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
- d. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.

- e. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

In particolare l'Azienda dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC:

1. le seguenti informazioni per ogni tipologia di sottoprodotto:
 - quantitativi annui;
 - descrizione del ciclo produttivo di destino e le modalità d'impiego.
2. i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, nonché tutte le informazioni in merito alla caratterizzazione e alla classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

Rifiuti prodotti

CER*	DESCRIZIONE RIFIUTO*	FASE DEL PROCESSO DA CUI SI ORIGINA	PRODUZIONE ANNUA (Kg o t)	N° CONFERIMENTI ANNUI	TIPOLOGIA IMPIANTI DI DESTINO	RIF. CERTIFICATO ANALITICO **PER VERIFICA CONFERIBILITA' IMP. DEST. (ove richiesto)

*definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER)

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti pericolosi

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE*	SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NEL RIFIUTO	FRASI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLO	RIF. ALL'EVENTUALE CERTIFICATO ANALITICO**

*Allegare schede di sicurezza

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti con codice a specchio

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE**	SOSTANZE PRESENTI NEL RIFIUTO	CONCENTRAZIONI (mg/Kg)	MOTIVZIONI DELLA NON PERICOLOSITA'	RIF. CERTIFICATO ANALITICO***

**Allegare schede di sicurezza

***Allegare certificati analitici

Per gli anni successivi al primo dovrà essere predisposta anche una tabella comparativa dei quantitativi prodotti per ogni CER.

Inoltre il Gestore dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime e ausiliarie secondo lo schema di seguito riportato:

Denominazione	Descrizione e Codice CAS	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Unità di misura	Quantitativi annui				
							2015	2016	2017	2018

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire preferibilmente tramite posta certificata all'indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it, firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.

IDENTIFICAZIONE				PROCESSO / IMPIANTO / FASE DI UTILIZZO		STOCCAGGIO			CARATTERISTICHE			QUANTITATIVO	
N°	Codice	Nome	MP-Materia Prima A-Materia Ausiliaria	PROCESSO / IMPIANTO	FASE	AREA	MODALITA'	STATO FISICO (S= Solido - L=Liquido - G=Gassoso)	H	COMPOSIZIONE	TENORE DI COV	CONSUMO ANNO	U.M.
1	0-SEGO	Sego	MP	Processo Acidi Grassi e Processo Glierina	Decolorazione	Parco serbatoi R Serbatoi polmone presso le produzioni	Seratoio	S-L	NON PERICOLOSO	Sego	NON APPLICABILE	25.373	t
2	0-PALMA	Palma	MP	Processo Esteri	Decolorazione	Parco serbatoi R Serbatoi polmone presso le produzioni	Seratoio	S-L	NON PERICOLOSO	Palma	NON APPLICABILE	3.872	t
3	0-STRUTTO	Strutto	MP	Processo Esteri	Decolorazione	Parco serbatoi R Serbatoi polmone presso le produzioni	Seratoio	S-L	NON PERICOLOSO	Strutto	NON APPLICABILE	4.609	t
4	0-SAVEG	Stearina vegetale	MP	Processo Stearati Diretti, Processo Esteri e Processo Ammidi	Salificazione	Parco serbatoi P Serbatoi polmone presso le produzioni	Seratoio	S-L	NON PERICOLOSO	Stearina vegetale	NON APPLICABILE	8.638	t
5	SADL000D1	Stearina animale distillata	MP	Processo Stearati Diretti	Salificazione	Parco serbatoi Q Serbatoi polmone presso le produzioni	Seratoio	S-L	NON PERICOLOSO	Stearina Animale	NON APPLICABILE	3.529	t
6	0-SADL000COS	Stearina animale COS	MP	Processo Stearati Diretti	Salificazione	Parco serbatoi Q Serbatoi polmone presso le produzioni	Seratoio	S-L	NON PERICOLOSO	Stearina Animale	NON APPLICABILE	28	t
7	0-ACIDGRA	Acidi grassi	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Parco serbatoi C	Seratoio	L	NON PERICOLOSO	Acidi Grassi	NON APPLICABILE	270	t
8	0-AGOLIVA	Oli Acidi	MP	Processo Oleina	Decolorazione	Parco serbatoi G	Seratoio	L	NON PERICOLOSO	Oleine	NON APPLICABILE	2.220	t
9	0-OLINCH	Olio di ricino idrogenato	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Fabbricato E - Fabbricato F6	sacchi	S	NON PERICOLOSO	Olio di ricino idrogenato	NON APPLICABILE	0	t
10	0-SOIA	Olio di soia	MP	Processo OSE	Epossidazione	Parco serbatoi B	Seratoio	L	NON PERICOLOSO	Olio di Soia	NON APPLICABILE	7.562	t
11	0-GIRASHO	Olio di girasole	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Parco serbatoi G	Seratoio	L	NON PERICOLOSO	Olio di Girasole	NON APPLICABILE	30	t
12	0-COLZA	Olio di colza	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Parco serbatoi G	Seratoio	L	NON PERICOLOSO	Olio di Colza	NON APPLICABILE	215	t
13	0-CETOH	Alcool cetilico	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Parco serbatoi C	Seratoio	L	NON PERICOLOSO	Alcool cetilico	NON APPLICABILE	163	t
14	0-PA	Acido Palmítico	MP	Processo Stearati Diretti e Processo Esteri	Salificazione - esterificazione	Parco serbatoi S	Seratoio	L	NON PERICOLOSO	Acido Palmítico	NON APPLICABILE	257	t
15	0-OHSA	Acido 12-Idrossistearico	MP	Processo Ammidi	Salificazione	Fabbricato E - Fabbricato F6	sacchi	S	NON PERICOLOSO	Acido 12-Idrossistearico	NON APPLICABILE	6	t
16	0-PEG400ML	Peg 400 Monolaurato	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Parco serbatoi S	Seratoio	L	NON PERICOLOSO	Peg 400 Monolaurato	NON APPLICABILE	49	t
17	0-PEG400	Poli(etilenglicole Peg 400	MP	Processo Stearati in Sospensione	Processo Stearati in Sospensione	Fabbricato F6	fusti	L	NON PERICOLOSO	Poli(etilenglicole Peg 400	NON APPLICABILE	2	t
18	0-TEDECOL	Terra decolorante	A	Processo Acidi Grassi e Processo Ester	Decolorazione	Aree esterne fabbricato D	sacchi	S	NON PERICOLOSO	Terra Decolorante	NON APPLICABILE	351	t
19	0-CAT	Carbone decolorante	A	Servizi impianto	Depurazione e decolorazione glicerine	Fabbricato F6	sacchi	S	NON PERICOLOSO	Carbone decolorante	NON APPLICABILE	0	t
20	0-DICAL	Dicalite	A	Processo Esteri e Processo OSE	Decolorazione	Fabbricato F6	sacchi	S	NON PERICOLOSO	Dicalite	NON APPLICABILE	57	t
21	0-MGSO4	Magnesio solfato	A	Processo Oleina	Frazionamento	Fabbricato E - Fabbricato F6	sacchi	S	NON PERICOLOSO	Magnesio solfato	NON APPLICABILE	1	t
22	0-MGO	Magnesio Ossido	MP	Processo Stearati Diretti	Salificazione	Fabbricato E - Fabbricato M	sacchi	S	NON PERICOLOSO	Ossido Magnesio	NON APPLICABILE	191	t
23	Azoto	Azoto	A	Servizi impianto	Parco serbatoi L	Seratoio	G	NON PERICOLOSO	Azoto	NON APPLICABILE		t	
24	0-PENTA	Pentaeritrite	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Fabbricato F6	sacchi	S	NON PERICOLOSO	Pentaeritrite	NON APPLICABILE	456	t
25	0-ADA	Acido Adipico	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Fabbricato E - Fabbricato F6	sacchi	S	H319 - H318	Acido Adipico	NON APPLICABILE	48	t
26	0-HCL	Acido cloridrico	A	Servizi impianto	Rigenerazione colonne x demi	Parco serbatoi I	Seratoio	L	H290 H314 H335	Acido cloridrico	NON APPLICABILE	80	t
27	0-HCOOH	Acido Formico	MP	Processo Stearati in Sospensione e Processo OSE	Epossidazione	Parco serbatoi B	Seratoio	L	H302,1BH314 ,H331	Acido Formico 85%	NON APPLICABILE	572	t
28	0-H3PO4	Acido Fosforico	A	Processo Esteri e Processo OSE	Epossidazione	Parco serbatoi I	Seratoio	L	1BH314	Acido Fosforico 75%	NON APPLICABILE	58	t
29	0-H3PO2	Acido Iposoforoso	A	Processo Esteri e Processo Ammidi	Catalizzatore di reazione	Fabbricato F6	taniche	L	H290 H314 H318	Acido Iposoforoso 50%	NON APPLICABILE	3	t
30	0-HLAT	Acido Lattico	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Fabbricato F6	cubi	L	H315, H318	Acido Lattico	NON APPLICABILE	2	t
31	0-HLAU	Acido laurico	MP	Processo Stearati Diretti e Processo Esteri	Salificazione	Parco serbatoi Q	Seratoio	L	H318	Acido laurico	NON APPLICABILE	108	t
32	0-HMIR	Acido miristico	MP	Processo Stearati Diretti e Processo Esteri	Salificazione	Fabbricato F6	sacchi	S	H319	Acido miristico	NON APPLICABILE	42	t
33	0-HNO3	Acido Nitrico	A	Servizi impianto	Lavaggio tele	Parco serbatoi I	Seratoio	L	1AH314, H331, H272, H290	Acido Nitrico 42 Be	NON APPLICABILE	0	t
34	0-H2C2O4	Acido Ossalico	A	Processo OSE	Neutralizzazione	Fabbricato E - Fabbricato F6	sacchi	S	H302, H312, H318	Acido Ossalico cinese	NON APPLICABILE	25	t
35	0-NH2SO3H	Acido Solfammino	MP	Processo Stearati in Sospensione	Processo Stearati in Sospensione	Fabbricato F6	sacchi	S	H315, H319	Acido Solfammino 99,5	NON APPLICABILE	7	t
36	0-H2SO4	Acido Solforico	MP	Servizi impianto	Recuperi	Fabbricato F6	Seratoio	L	1AH314	Acido Solforico 66 be	NON APPLICABILE	14	t
37	0-H2O2-50	Acqua Ossigenata 50%	MP	Processo Esteri e Processo OSE	Epossidazione - Esterificazione	Parco serbatoi A	Seratoio	L	H302, H332, 1AH314, H318, H335	Acqua Ossigenata 50%	NON APPLICABILE	1.923	t
38	0-EEDH	Alcool Zettilisilico	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Parco serbatoi C	Seratoio	L	H335, H319, H315, H332	Alcool Zettilisilico	NON APPLICABILE	148	t
39	0-ISOTOH	Alcool isotridecilo	MP	Processo Stearati in Sospensione	Processo Stearati in Sospensione	Fabbricato F6 - Magazzino materie prime	cubi	L	H315	Alcool isotridecilo	NON APPLICABILE	11	t
40	0-AM	Antimuffa promex	MP	Processo Stearati in Sospensione	Processo Stearati in Sospensione	Fabbricato F6	cubi	L	H302, H315, 1AH317, H318	Antimuffa promex	NON APPLICABILE	0	t
41	0-CAC12	Calce idrata	MP	Processo Stearati Diretti e Processo Stearati in Sospensione	Salificazione	Fabbricato E - Fabbricato F6	sacchi - silos	S	H315, H318, H335	Calce idrata (Microcalce 800)	NON APPLICABILE	2.191	t
42	0-CAC12	Calcio cloruro	MP	Processo Stearati in Sospensione	Salificazione	Parco serbatoi I	Seratoio	L	H319	Calcio cloruro 77-80%	NON APPLICABILE	206	t
43	0-CTZH	Catalizzatore per idrogenazione	MP	Processo Acidi Grassi e Processo Ester	Idrogenazione	Fabbricato E	Sacchi	S	H317, H351, H372	Catalizzatore per idrogenazione	NON APPLICABILE	86	t
44	0-CTZSN	Catalizzatore stagno	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Fabbricato F6	Fusti	L	H341, H360FD, H370, H372, 1CH314, H317	Catalizzatore stagno	NON APPLICABILE	2	t
45	0-CTZTI	Catalizzatore titanio	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Fabbricato F6	Fusti	L	H315, H319, H335	Catalizzatore titanio	NON APPLICABILE	0	t
46	0-ZNSO4	Cloruro di zinco	MP	Processo Stearati in Sospensione	Processo Stearati in Sospensione	Parco serbatoi I	Seratoio	L	H302, 1BH314	Cloruro di zinco 14-15%	NON APPLICABILE	47	t
47	0-EDA	Etilendiammina	MP	Processo Ammidi	Salificazione	Parco serbatoi E Serbatoi polmone presso le produzioni	Seratoio	L	H302, H311, 1BH314, 1BH317, H332, 1BH334	Etilendiammina	NON APPLICABILE	465	t
48	0-DEG	GLICOLE DIETILENICO (DEG)	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Fabbricato F6	cubi	L	H302, H373	GLICOLE DIETILENICO (DEG)	NON APPLICABILE	20	t
49	0-GLIMONO	Glicole monoetilenico	MP	Processo Esteri	Esterificazione	Parco serbatoi C	Seratoio	L	H302, 373	Glicole monoetilenico	NON APPLICABILE	709	t
50	0-H1000	Idrogeno	MP	Processo Acidi Grassi e Processo Ester	Idrogenazione	Fabbricato G - Carri bombolai	Bombole	G	H220, H280	Idrogeno	NON APPLICABILE	2.234	m3
51	0-NACLO	Ipcolorito di sodio	MP	Servizi impianto	Trattamento acque	Parco serbatoi T	cubi	L	1BH314, H335	Ipcolorito di sodio	NON APPLICABILE	1	t
52	0-ZNO	Zinco Ossido	MP	Processo Stearati Diretti e Processo Stearati in Sospensione	Salificazione	Fabbricato E	sacchi	S	H410	Ossido di Zinco	NON APPLICABILE	653	t
53	0-KOH	Potassio idr. scaglie	MP	Processo Stearati Diretti	Salificazione	Fabbricato F6	sacchi	S	1AH314, H302	Potassio idr. scaglie	NON APPLICABILE	33	t
54	0-NAOHLIQ	Sodio idrato sol 50%	MP	Processo Stearati Diretti, Processo Stearati in Sospensione, Processo Esteri e Processo OSE	Salificazione - Neutralizzazione	Parco serbatoi Q	Seratoio	L	1AH314	Sodio idrato sol 50%	NON APPLICABILE	755	t
55	0-TENS-	Tensioattivo	MP	Processo Stearati in Sospensione	Processo Stearati in Sospensione	Fabbricato F6 - bacino D2	Seratoio - cubi	L	H302, H318, H412	alcoli etossilati	NON APPLICABILE	233	t
56	0-ZNCO3	Zinco Carbonato	MP	Processo Stearati in Sospensione	Processo Stearati in Sospensione	Fabbricato F6	sacchi	S	H400	Zinco Carbonato	NON APPLICABILE	23	t
57	0-SULF	Tensioattivo	A	Processo Oleina	Frazionamento	Fabbricato C	Fusti	L	H318, H315, H412	Sulfetali tensioattivo	NON APPLICABILE	24	t



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Energia e rumore

Oggetto: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4529 DEL 28.08.2012 PER INSTALLAZIONE SITA IN VIA PRIVATA DEVOTO, 36 IN COMUNE DI CARASCO. GESTORE: FACI S.P.A.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 24/08/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA